

## TORNATA DEL 1° LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Opposizioni del deputato Spinola all'articolo 1 — Parlano il ministro guardasigilli ed il deputato Viora — Emendamenti del deputato Deforesta all'articolo 1 — Parlano i deputati Sineo, relatore, Galvagno, Bellono, Brofferio, Cavour Gustavo ed il ministro di grazia e giustizia — Reiezione dei medesimi e approvazione dell'articolo 1 e dei due primi alinea del 2° — Emendamenti dei deputati Deforesta e Brofferio al 3° alinea — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Sineo, Galvagno, Bellono e Pellegrini — Approvazione del 3° alinea — Proposizione del deputato Angius — Reiezione — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento del deputato Bellono all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Brofferio all'articolo 4 — Approvazione dell'articolo emendato e dell'articolo 5 e 6 — Emendamento del deputato Demarchi all'articolo 7 — Approvazione dell'articolo 7 emendato e dell'8 — Emendamenti dei deputati Cavour Gustavo e Brofferio all'articolo 9 — Osservazioni dei deputati Galvagno e Bellono e del ministro suddetto — Invio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 4  $\frac{3}{4}$  pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

(Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi) (1).

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Tutti gli uffizi sono convocati per domani alle ore 12 per procedere alla loro costituzione ed alla disamina dei due progetti di legge presentati il 28 scorso giugno dal ministro di finanze, riflettenti: 1° Credito sul bilancio 1852 dell'azienda delle finanze, per il servizio dell'amministrazione forestale in Sardegna; 2° Credito sul bilancio del dicastero di grazia e giustizia per l'erezione di un nuovo palazzo di giustizia in Ciamberti.

Il presidente della società per le scuole tecniche di mutuo insegnamento fa omaggio alla Camera di una copia del regolamento che le governa.

Questa copia sarà depositata nella biblioteca.

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Bosso — *Vice-presidente*, Robecchi — *Segretario*, Valvassori — *Commissario per le petizioni*, Torelli.

UFFICIO II. *Presidente*, Ricci Vincenzo — *Vice-presidente*, Cavour Gustavo — *Segretario*, Chiò — *Commissario per le petizioni*, Astengo.

UFFICIO III. *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Cossato — *Segretario*, Sella — *Commissario per le petizioni*, Pellegrini.

UFFICIO IV. *Presidente*, Bertini — *Vice-presidente*, Demarchi — *Segretario*, Lione — *Commissario per le petizioni*, Santa Rosa.

UFFICIO V. *Presidente*, Motta di Lisio — *Vice-presidente*, Rusca — *Segretario*, Zirio — *Commissario per le petizioni*, Mantelli.

UFFICIO VI. *Presidente*, Arconati — *Vice-presidente*, Malaspina — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Angius.

UFFICIO VII. *Presidente*, Valerio — *Vice-presidente*, Bottone — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Sineo.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio.

La Camera, nella tornata di ieri, respinta la proposta sospensiva, deliberò di passare alla discussione degli articoli; ora, sebbene la Camera non sia ancora in numero, darò tuttavia lettura dell'articolo 1 per porlo in discussione:

« Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: essa quindi dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano.

« Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto ne' suoi registri. »

**SINEO, relatore.** Prima che si entri nella discussione degli articoli, darò alcune brevi spiegazioni intorno al modo in cui si è proceduto nel seno della Commissione.

Premetterò che la Commissione fu compiutamente creata soltanto nel giorno 18 del mese scorso, dopo che la legge era stata largamente discussa negli uffizi.

Nello stesso giorno 18 la Commissione fu, sulla mia istanza, convocata dal commissario dell'ufficio I per le ore tre pomeridiane. In quel giorno tuttavia non si poté far nulla, perchè l'onorevole Deforesta aveva bisogno di assistere alla discussione del progetto di legge di mutazioni alla tariffa doganale, ed il deputato Ravina opinò essere irregolare che al Commissione sedesse nel tempo della tornata pubblica.

La Commissione si radunò nuovamente nel giorno 19, ed in quella seconda tornata, appena costituita la Commissione, ciascun commissario espose in disteso il mandato che aveva

ricevuto dal suo ufficio. Esaurite queste operazioni, formolai la mia proposta, acciocchè la Commissione avesse da proporre alla Camera di adottare la legge sul matrimonio civile, facendole soltanto quelle modificazioni che sarebbero assentite dal Ministero. A questa proposta, in quel giorno si accostarono soltanto due membri della Commissione. Due furono apertamente contrari; due si riservarono di ulteriormente opinare. Fu sin d'allora fissata una terza tornata pel giorno 21 a mezzogiorno. In questa terza tornata, cui non intervenne l'onorevole Ravina, si riprese l'esame della mia proposta che fu adottata da 5 voti, compreso il mio. Quindi fu distesa la relazione, la quale fu letta nel seno della Commissione in una successiva tornata dello stesso giorno. La relazione ebbe l'onore di essere approvata all'unanimità dalla Commissione. In questa seduta però mancava il deputato Ravina, come la Camera sentiva ieri; anche il membro dissidente, l'onorevole Deforesta, approvò tutta la relazione, salva la riserva che egli prese in quanto alla conclusione.

Dopo, come prima della relazione, ciascun membro della Commissione si occupò senza posa del modo in cui si poteva andar migliorando la legge. Questo fu certamente il continuo soggetto delle meditazioni di tutti i membri che avevano assistito alla lettura della relazione.

Ieri vi ho narrato il modo in cui si sono successivamente combinati gli emendamenti.

La Commissione ha la coscienza di aver fatto tutto ciò che poteva da lei dipendere per darvi la miglior legge possibile.

Essendosi osservato nella tornata di ieri che poteva essere meno conveniente di votare una legge così importante quando la Camera non è molto numerosa, io osserverò che dagli elementi che mi sono stati somministrati ieri dall'ufficio della Presidenza, risulta che in Torino si trovavano attualmente 140 deputati, numero questo forse superiore, non certamente minore di quello che siasi ordinariamente rinvenuto nel corso dell'anno. Si può dire dunque che la Camera non fu mai più numerosa. Risulta dalla votazione che si è fatta per la nomina dei commissari del bilancio, che furono 124 i votanti. Farò ancora presente alla Camera che la Commissione nominata per la legge sullo stato civile è quasi composta degli stessi elementi che compongono la Commissione della legge sul matrimonio. Quest'ultima Commissione stabiliva che la maggior parte delle disposizioni spiegative dell'esecuzione della legge sul matrimonio dovessero essere riservate alla legge sullo stato civile.

Faccio quest'osservazione, perchè forse ciò persuaderà parecchi dei nostri colleghi che molti emendamenti, che ora crederebbero opportuni, si potrebbero riservare all'occasione della discussione sulla legge dello stato civile. Nella legge sul matrimonio poniamo i principii, e nella legge sullo stato civile s'introdurrà tutto quanto appartiene alla forma ed all'esecuzione.

Mi pareva che queste spiegazioni fossero per agevolare la discussione degli articoli che siete ora per intraprendere.

**PRESIDENTE.** Il deputato Spinola ha la parola.

**SPINOLA.** Fu sempre ferma mia credenza, o signori, che il matrimonio sia qualche cosa di sacro, qualche cosa di divino, e tale ho letto che fu l'opinione di tutti i popoli. Ma il primo articolo della legge che ci propone il ministro di grazia e giustizia, mi rappresenta come un contratto qualunque, come una vendita, una permuta, una donazione. Quest'idea mi ripugna, ed ha ripugnato egualmente all'onorevole signor ministro, giacchè, dopo avere nel primo articolo della sua legge considerato il matrimonio come un semplice contratto civile, nell'articolo che segue impone che il matrimo-

nio sia celebrato secondo le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica, il che significa che egli stesso ha compreso essere il matrimonio qualche cosa di più sublime di un semplice contratto.

Signori, ho imparato da fanciullo, ho creduto sempre, e mi glorio di credere tuttavia, che per noi cristiani il matrimonio è un sacramento. Io mi sottometto volentieri con tutta riverenza e rispetto a questa credenza, perchè me lo impone la fede, e perchè ancora me lo consiglia la coscienza della dignità umana. Il primo articolo della legge trascura di considerare il matrimonio sotto tale aspetto.

Il nostro Stato essendo eminentemente cattolico, sembrami questo un errore capitale che vizia tutta la legge nel suo principio. Io quindi altamente respingo quest'articolo; lo respingo in nome dello Statuto che, riconoscendo la religione cattolica come la religione dello Stato, riconosce in pari tempo il matrimonio come un sacramento; lo respingo in nome dell'umana dignità (*Oh! oh!*), perchè mi sento degradato, considerando il matrimonio come un semplice contratto civile. È vero che questo primo articolo è la base di tutta la legge. Ebbene io la respingo intieramente, perchè muove da un principio falso, e sono certo non avrò mai a pentirmi di averla respinta. Un semplice voto segreto non avrebbe appagato la mia coscienza, ho creduto mio stretto e sacrosanto dovere di esprimere schiettamente e pubblicamente il mio sentimento.

Fu detto da molti fra gli onorevoli preopinanti che il voto presente è conseguenza di altre leggi già state approvate; appunto perciò io voterò nero, per essere conseguente ai miei principii e voti anteriori. Deputato costituzionale, mi vergognerei (*Mormorio di disapprovazione*) di votare una legge che credo contraria alla Costituzione. (*Rumori e interruzioni a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Avverto il deputato Spinola che io mi troverò obbligato a chiamarlo all'ordine.

**SPINOLA.** Cittadino cattolico, dovrei molto più vergognarmi (*Violenta interruzione*) di agire contro il cattolicesimo. Respingo adunque per intiero il primo articolo e tutta la legge.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Per rispondere alle obiezioni fatte dall'onorevole deputato Spinola, io non rientrerò in alcuni dei principii che formarono argomento della discussione generale; mi terrò in una via assai spedita ed assai facile.

Io domanderò all'onorevole deputato Spinola, ed a chiunque professa la sua opinione, se essi ammettono che il matrimonio sia una società. Domanderò poi come si formi questa società. Certo si forma per consenso delle parti.

Ora, che cosa è il consenso delle parti in uno stesso patto, in una società da costituirsi? Certo è un contratto, una convenzione.

Questo argomento somiglia, parmi, ad uno di quelli che ci proponevano nei trattatelli di logica che studiavamo nella nostra gioventù; egli è lo stesso che dire la vendita è un contratto, il matrimonio non è una vendita, dunque il matrimonio non un è contratto. (*Risa di adesione*) Io lascio al buon senso della Camera di far giustizia di questo modo di ragionare. (*Bene! bene!*)

**SPINOLA.** Osserverò al signor ministro ed alla Camera che io credo che questa legge sia contraria al primo articolo dello Statuto, ed è per questo che ho diritto di crederla incostituzionale.

Coloro che non la credono tale, possono combattere questa mia opinione, ehe io però reputo incontestabile.

**VIOVA.** Prego la Camera di voler ascoltare un'osservazione che completa il mio discorso d'ieri l'altro.

*Voci.* La discussione generale è chiusa!

**PRESIDENTE.** Osservo che la discussione generale è chiusa, e che si tratta ora dell'articolo primo.

**VIOVA.** Rispondo al discorso dell'onorevole deputato Spinola.

In un'opera stampata in Torino nel 1827, con questo titolo (1): « *Teologia morale* del chiarissimo personaggio Antonio Alasia, già professore al regio ateneo, distribuita con maggior e più facile metodo in quattro tomi, ecc. » Tomo quarto contenente il commentario dei sacramenti; dissertazione del sacramento di matrimonio, capo 3, quest. 3, è detto:

« Si disputa se nel matrimonio dei fedeli si possa separare la ragione del contratto dalla ragione del sacramento. A noi piace la sentenza affermativa, » coi motivi che seguono poi nel testo: *Nobis arridet affirmativa sententia.* Non si dilunga da quest'opinione quella di altri professori dell'Università di Torino che in tempi o vicini o lontani da noi, dettarono diritto canonico alla gioventù subalpina; e segnatamente il Berardi nella sua dissertazione: « Se generalmente tutti i matrimoni dei cristiani, nessuno eccettuato, dal momento in cui sono veri coniugi, siano pure sacramenti. »

A quella sentenza dell'Alasia si accosta Giovanni Battista Marengo, che dettò pure un trattato di diritto ecclesiastico sul matrimonio nell'Ateneo, che fu uomo di timoratissima coscienza, avvocato patrimoniale e consigliere del Re Carlo Alberto, prima che questo magnanimo monarca salisse al trono.

Le quali considerazioni premesse, rinnovo io la già fatta osservazione che sebbene volessero altri ritenere per più probabile la contraria opinione, tuttavia ciò non toglie che sia pure probabile quell'altra che il matrimonio come contratto possa sussistere separatamente dal sacramento, onde dimanano come legittime conseguenze tutte le disposizioni della legge di cui si tratta, la quale concentra gli impedimenti, le giurisdizioni, la forma nella sfera del contratto, e non solo non pone ostacolo al rito del sacramento, ma indirettamente invita i fedeli a celebrarlo in faccia alla Chiesa, cui lascia tutta la libertà di stabilire impedimenti, e dar tutte le norme relativamente alla cosa sacra ed agli spirituali effetti.

La legge adunque fondandosi sopra la dottrina fondamentale in questo argomento della separazione, in cui insisto, del contratto e del sacramento, e disponendo solo relativamente al contratto, non usurpa la potestà spirituale; la legge non urtando in nessuna decisione della Chiesa, col fare questa separazione, non ne offende i diritti, non ne offende gli oracoli che tutti rispettiamo. (*Applausi dalle gallerie*)

**PRESIDENTE.** Rinoverò l'avvertimento agli spettatori delle tribune che i segni di approvazione e disapprovazione sono vietati.

**SPINOLA.** Domando la parola per rispondere poche parole al deputato Viova.

**PRESIDENTE.** Ella ha già parlato due volte.

*Voci.* Parli! parli!

**SPINOLA.** Ringrazio l'onorevole Viova della lezione che ha creduto darmi; soltanto gli risponderò che non tutti dividono le teorie e le opinioni che egli ha emesse, e ch'io sono

appunto uno di quei tali che non le dividono, e che anzi stimerei essere il caso di combatterle.

Per conseguenza io mantengo l'opinione che ho dianzi espressa, e voto contro la legge.

**DEFORESTA.** Propongo sul primo paragrafo dell'articolo primo, che dopo le parole *essa quindi* si aggiungano le seguenti: « prescrive la forma della sua celebrazione. »

Tre sono i motivi pel quale faccio questa proposta. Il primo si è perchè, dicendosi in quest'articolo che il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto, e proseguendosi coll'accennare che la legge dispone sulle condizioni e qualità di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano senza fare alcun cenno della forma della sua celebrazione, sembrerebbe che noi revocassimo in dubbio se competa al potere civile il diritto di prescrivere le forme colle quali deve essere celebrato questo contratto; la qual cosa, io credo, sarebbe lesiva dei diritti del potere civile, poichè è appunto uno dei principali attributi della sovranità di prescrivere la forma dei contratti, onde la notissima massima: *locus regit actum.*

Il secondo motivo si è perchè effettivamente in questa legge noi prescriviamo obbligando i matrimoni celebrati innanzi al parroco, alla registrazione, che nel senso del progetto si è appunto l'atto per cui la legge riconosce gli effetti civili, e prescriviamo ancora maggiormente la solennità quanto ai matrimoni che, a tenore dell'articolo 21, si contrarrebbero dinnanzi ai giudici di mandamento, cosicchè la definizione che si pone in questo primo paragrafo dell'articolo 1 sarebbe contraria allo sviluppo della legge medesima.

Il terzo motivo poi, lo dirò schiettamente, si è perchè io mi propongo nel corso della discussione degli articoli, di presentare degli emendamenti circa la forma della celebrazione di questo contratto civile, e desidero perciò che fin d'ora il signor ministro e la Camera decidano se vi è luogo o no a questi emendamenti, poichè, anche prima di giungere al capo di cui si tratta della celebrazione del matrimonio, noi incontreremo diverse disposizioni che dovrebbero essere coordinate cogli emendamenti che mi propongo di fare intorno a questo capo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforestà propone che dopo le parole *essa quindi*, si dica: « prescrive la forma della sua celebrazione, e dispone, ecc. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SINEO, relatore.** La Commissione l'accetta d'accordo col signor ministro.

In quanto agli emendamenti ulteriori che il deputato Deforestà si propone di formulare, naturalmente la Commissione delibererà di mano in mano che saranno presentati.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io veramente crederei che si possa far senza di questo emendamento, poichè quando la legge dice che dispone sulla validità del matrimonio per gli effetti civili, inchiude la facoltà di disporre sulla forma, giacchè il contratto non ha altrimenti validità se non è celebrato nelle forme prescritte dalla legge; tuttavia, siccome quest'emendamento può conferire maggior chiarezza alla legge, io non dissento che venga adottato.

Il motivo poi per cui ho chiesta la parola si è per rinnovare qui la dichiarazione già fatta ieri l'altro, che se alcuno degli emendamenti, che intende proporre l'onorevole Deforestà, alterasse nella sua sostanza l'economia della legge proposta, io non potrei aderirvi; ma in quanto a questo, io non ho alcuna difficoltà di accettarlo.

(1) Nota dell'oratore. Questa edizione cui parmi sia conforme un'altra del 1835, deve però distinguersi ben bene da quella che appartiene parte al 1830, parte al 1831.

**GALVAGNO.** Io non mi oppongo a questo emendamento, solo vorrei che, a scanso d'equivoco, si togliesse la parola *celebrazione*, la quale è parola troppo solenne per essere adoperata in materia di contratti civili, nelle quali si adoperano le parole *stipulazione*, *la forma del contratto* e non la celebrazione. Dicendo celebrazione, pare che conferiamo all'autorità civile la facoltà di stabilire una forma religiosa. Io direi quindi: « la forma di questo contratto... »

**DEFORESTA.** Io non mi oppongo a che invece di celebrazione si adoperi un altro vocabolo; avrò però l'onore di far osservare alla Camera, ed all'onorevole preopinante che la parola *celebrazione* suona appunto contrattazione solenne, e nel Codice civile francese il quale non si occupa d'altro che del contratto civile, e non fa motto dell'atto religioso si dice sempre la *célébration du mariage*: egli è in questo senso che io aveva adoperato quel vocabolo; non mi oppongo però a che se ne usi un altro se viene proposto.

**PRESIDENTE.** La Commissione consente?

**SINEO, relatore.** Pregherei l'onorevole Galvagno a non insistere su questa parola la quale solleverebbe una grave questione.

Io credo molto a proposito il vocabolo di celebrazione.

**GALVAGNO.** Io non insisto.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'intero articolo primo coll'aggiunta stata fatta dalla Commissione:

« Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: essa quindi prescrive la forma della sua celebrazione e dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano.

« Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello Stato civile regolarmente iscritto ne' suoi registri. »

Comincerò col mettere ai voti la prima parte dell'articolo primo emendato come testè ho letto.

(È approvato.)

La parola spetta al deputato Deforest sulla seconda parte di quest'articolo.

**DEFORESTA.** Ho già detto un momento fa che occorre che non solo il signor ministro, ma anche la Camera decidesero se intendevano ammettere degli emendamenti intorno alla forma della celebrazione del contratto civile di matrimonio di cui ci occupiamo.

Questa questione non venne decisa sull'emendamento che ho proposto al paragrafo primo, perchè è stato accettato per motivi indipendenti da questo mio desiderio. Il signor ministro però ha già dichiarato, che qualunque emendamento che si faccia il quale intacchi l'economia del progetto che è stato presentato, non avrebbe la sua adesione, e che egli lo respingerebbe; restami ora a vedere se tale sia anche l'intenzione della Camera.

E a tale effetto io propongo la soppressione di questo secondo paragrafo, il quale contempla appunto la registrazione, che non avrebbe luogo, se fossero accolti gli emendamenti che io intendo proporre.

Io vorrei che il contratto civile fosse fatto dinanzi all'ufficiale dello stato civile, lasciando poi agli sposi di adempiere al precetto religioso, la legge non avendo a far altro che facilitare l'adempimento di questo dovere, e prendendosi le debite precauzioni, come lo svilupperei negli emendamenti, onde uno degli sposi non rimanga vittima della mala fede dell'altro, il quale si fosse accostato al contratto dinanzi al-

l'ufficiale civile promettendo che in seguito adempirebbe al precetto religioso coll'intenzione di mancare poi a tale promessa. Giusta questo sistema non farebbe mestieri la registrazione, poichè avremmo nei registri dell'ufficiale dello stato civile non solo la prova dell'atto, ma l'atto solenne medesimo.

Coll'intenzione adunque, il ripeto, che la Camera si pronuncii fin d'ora sopra questi due sistemi, io propongo la soppressione di questo paragrafo secondo, riservandomi però nel caso che la Camera non stimasse di approvare la soppressione di questo paragrafo secondo, a proporre poi un emendamento sulla sua redazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**SINEO, relatore.** La proposta dell'onorevole Deforest tende a riportare intieramente in questione ciò che fece l'oggetto della decisione data ieri dalla Camera.

La Commissione ha spiegato il suo sistema; essa credeva che si potesse far meglio, ma non credeva che si potesse far meglio senza il consenso del signor ministro. Il signor ministro lo ha dichiarato ripetutamente, l'aveva dichiarato alla Commissione e l'ha dichiarato alla Camera, che egli non ammette emendamenti, i quali tendono a cambiare l'economia della legge. La soppressione proposta dall'onorevole deputato Deforest quadrerebbe (io credo di poterlo affermare) coll'opinione dell'effettiva maggioranza della Camera: io credo che la Camera se avesse da decidere, essa in grado supremo si accosterebbe ad un sistema che produrrebbe precisamente la soppressione di quest'alinea, ma quando la Camera avesse adottato questo sistema, avrebbe fatto un buco nell'acqua, dal momento che il signor ministro non intende di accettarlo. Qui dunque si riproduce la questione, che si è discussa per tanti giorni, e fu decisa ieri. Preferiremo di stare per ora senza legge, oppure accettare intanto di fare quel passo a cui ci guida il signor ministro? Ecco le considerazioni, le quali debbono dominare il voto che la Camera è per dare sulla proposta dell'onorevole Deforest.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta soppressiva fatta dall'onorevole deputato Deforest.

(È appoggiata.)

**BELLONO.** Il signor ministro ha dichiarato poco fa che esso non respingerebbe in massima qualunque emendamento, ma che respingerebbe quelli che venissero sostanzialmente a variare l'economia della legge; ora la proposta dell'onorevole Deforest per la soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 1 propriamente non si potrebbe dire sin d'ora se venga o no a sconvolgere l'economia della legge, perchè converrebbe avere sotto gli occhi il tenore e la portata degli emendamenti che verranno proposti.

Io però pregherei l'onorevole Deforest a voler prescindere da questa sua domanda di soppressione semprechè la Camera voglia riconoscere che la sostanza di quest'alinea e la sua votazione non pregiudichi il sistema che sia per avventura per proporsi dall'onorevole Deforest.

Egli ha dichiarato che gli emendamenti che intende proporre consistono sostanzialmente nella diversa forma di celebrazione, e la Camera pare abbia approvato la riserva presa dall'onorevole Deforest nell'aver appunto ammesso un emendamento analogo nel principio dell'articolo. Egli soggiunge: gli emendamenti miei consistono nel proporre che la legge civile sul matrimonio come atto civile segni la ferma della celebrazione civile. Ora supponiamo che si venga poi a discutere il merito di quest'emendamento relativo alla forma della celebrazione civile, forse che la sua ammissione troverebbe ostacolo nell'alinea, che ora si votasse, dell'articolo 1?

Io dico che no. Quand'anche la Camera venga a discutere quell'emendamento quando verrà proposto, il quale consiste o nel dare forma civile alla celebrazione dell'atto come contratto, l'alinea dell'articolo 1 non verrà mai a contraddire al nuovo sistema della legge, perchè sarà sempre vero allora che l'alinea dell'articolo 1 troverà ancor sempre la sua applicazione giusta il suo tenore. Allora cioè s'intenderà l'alinea pur sempre in questo senso, che il contratto di matrimonio non produce effetto civile se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto ne' suoi registri, anzi sarà più logico il senso in relazione alle disposizioni ulteriori della legge perchè allora questa parola *iscritto* si riferirà ad una vera *iscrizione* mentre nel sistema attuale della legge questa parola *iscritto* non significa veramente *iscrizione*, ma *trascrizione*, significa la *copiatura* materiale di un atto civile, il quale non è seguito dinanzi al vero ufficiale dello stato civile.

Io credo quindi che senza pregiudizio degli emendamenti annunciati dal deputato Deforesta, si può votare l'alinea 1, il quale troverà perfetta e logica applicazione, tanto nel sistema del progetto attuale, quanto nel sistema degli oppositori in ciò che riguarda la forma della celebrazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta ha la parola.

**DEFORESTA.** Io apprezzo molto le osservazioni fatte dall'onorevole Bellono, abbenchè leggendo questo secondo paragrafo dell'articolo 1 io non possa vedervi altro che i germi almeno della registrazione, che è poi proposta negli articoli susseguenti della legge.

Comunque sia, fossero anche più convincenti le considerazioni dell'onorevole Bellono, io dovrei persistere nella proposta che io ho fatto per la soppressione di questo secondo paragrafo dell'articolo 1, coll'intendimento che la Camera si pronuncii sul sistema da seguirsi, perchè io veggio che altrimenti operando, non faremmo altro che differire la decisione di cotesta questione all'articolo 3 senza frutto. Laonde meglio vale che la Camera si pronuncii fin d'ora, affinchè si possa seguire una regola negli emendamenti che verrebbero proposti susseguentemente, per non perdere un tempo così prezioso in questi ultimi momenti della presente Sessione.

**BROFFERIO.** Amico sempre delle condizioni schiette e dichiarate, accetto la proposizione dell'onorevole Deforesta.

Meglio è affrontare subito un'ardua questione, che attendarla penosamente nei successivi articoli.

La sua proposta di soppressione è degna di encomio; i ragionamenti da lui esposti sono giusti e opportuni, e quanto a me sono pronto a votare con esso. Ma la questione sta sempre in questo; quando noi accettassimo lo emendamento Deforesta, non verrebbe per avventura ritirata la legge? Questo quesito deve scioglierlo il signor ministro.

Amici di tutti i progressi, di tutti i miglioramenti, noi non possiamo a meno che farcene sostenitori; ma con espressa dichiarazione che non si ponga a repentaglio l'esistenza della legge.

E tanto più veggio la necessità di questa saggia riserva, mentre osservo che l'emendamento progressivo dell'onorevole Deforesta è appoggiato da deputati che hanno dichiarato non volere nel matrimonio il contratto, e non ammettere che il vincolo religioso, invece di esserlo dalla parte di questa Camera che si è dichiarata per la legge francese. Come va questa faccenda? In questa contraddizione tutto è spiegato. (*Harità*) Invito pertanto il signor ministro a dichiarare se accetta o no la proposta Deforesta; se le mie parole potessero

persuaderlo ad accettarla, mi porrei lietamente all'opera; ma poichè non credo che la mia voce possa far conversioni, mi limito a domandargli il parer suo: s'egli accetta, tanto meglio; siamo tutti coll'onorevole Deforesta; se non accetta io mi rassegno alla imperiosa necessità, e accolgo il poco per non perdere il tutto.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Rispondo di buon grado all'interpellanza che mi muove l'onorevole Brofferio, sebbene la mia risposta si possa già presumere quale sia, da quanto ho detto ieri, e nelle sedute precedenti.

Se si ponesse la questione tra il sistema puro francese e il sistema di questa legge, allora si potrebbe disputare del merito intrinseco dell'una e dell'altra; ci sarebbe molto che dire da una parte e dall'altra; ma qualunque fosse poi la conclusione sul merito intrinseco dei due sistemi, è opinione mia (vera od erronea che ella sia), che il sistema francese non lo troverei accomodato alle condizioni del paese.

In quanto poi al sistema che l'onorevole Deforesta ci vorrebbe proporre, dalle cose che egli ci esponeva ieri ho argomento a congetturare che non sarebbe il sistema schietto francese, che anch'esso sarebbe modificato e temperato dalle considerazioni religiose, e credo che sarebbe temperato in un modo assai meno felice che non sia nella presente legge; imperciocchè mi pare di avere compreso nel suo discorso di ieri che nel suo sistema si darebbe luogo in parecchi casi ad un matrimonio condizionato, il che mi sembra assolutamente contrario a tutti i principii che reggono la materia.

Io adunque respingo questo emendamento perchè non può essere il caso, parmi, di accettare il sistema francese in tutta la schiettezza.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io intendo oppormi all'emendamento dell'onorevole Deforesta, ed alla soppressione che egli propone.

E qui senza entrare nella discussione generale, la quale si è anche già troppo dilungata, domando solo alla Camera di concedermi d'esprimere una mia opinione particolare, che si riferisce appunto alla questione di questo emendamento.

Io ho la disgrazia di non dividere nessuna delle opinioni che sono state finora emesse dai vari oratori in questa Camera (*Movimento*) e dirò schiettamente quello che penso senza provarlo, perchè a questo uopo bisognerebbe che parlassi due ore, il che stancherebbe troppo la Camera.

Io credo che il nostro paese sia giunto a quel certo grado di sviluppo nella vita politica delle nazioni, in cui è necessario arrivare ad una legge, la quale separi la legislazione canonica dalla civile.

Io ho questa convinzione che molti dei miei amici politici non dividono, ma in una cosa così grave, così delicata, io credo che dobbiamo andare a rilento nel procedere colla sola scorta delle teorie astratte.

Io generalmente non pavento le teorie astratte, e qualche volta forse ho abusato della compiacenza della Camera nello svilupparle. Ma però penso che in una materia così grave, che tocca il grande interesse della società, dobbiamo attenerci alle grandi lezioni dell'esperienza.

Ora, presso i popoli che ci hanno preceduto nelle vie della libertà, popoli che possiamo chiamare i nostri primogeniti in questa carriera, trovansi attuati tre grandi sistemi.

Il sistema americano dà molto, dà eccessivamente alla libertà...

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole deputato Cavour che egli rientra nella discussione generale... Non so se la Camera...

*Molte voci. Parli! parli!*

**PRESIDENTE.** Poichè la Camera il consente, continui il suo ragionamento.

**CAVOUR GUSTAVO.** Il sistema americano rispetta tutte le delicatezze di coscienza; ma io credo che non possiamo accettarlo, perchè dà troppo poco alle esigenze dell'ordine pubblico.

Per esso lo stato civile dei cittadini non è abbastanza garantito, perchè il sistema di libertà vi è portato troppo innanzi.

Il sistema francese, a mio avviso, pecca nell'eccesso contrario; opprime la libertà sotto certe esigenze teoriche che ritengono di quell'ideologia che regnava nel 1801 e 1802 in cui è stato definitivamente formulato, tempo in cui la libertà era caduta in sospetto dopo l'abuso che se n'era fatto nel periodo rivoluzionario.

Vi è un terzo sistema, ed è quello che un eminente uomo di Stato, Roberto Peel, fece adottare all'Inghilterra nel 1837. La Chiesa anglicana aveva allora nella materia matrimoniale privilegi che offendevano gravemente la coscienza dei dissidenti; tale Chiesa aveva messo larghe radici in quella nazione, e Roberto Peel che era pur molto affezionato alla medesima, non esitò a proporre una riforma in un senso di una larga libertà ed in un modo, a parer mio, che cautelava bastevolmente l'ordine pubblico. Siffatta riforma venne discussa per tre anni consecutivi nel Parlamento britannico, fu adottata, e da quindici anni produsse buonissimi effetti.

Ciò premesso, io dichiaro che sarei disposto ad accettare una legge sul matrimonio che fosse informata allo spirito della legislazione inglese.

Per svolgere quest'idea si richiederebbe lungo tempo, ed era mio intendimento di parlare a questo proposito nella discussione generale; ma avendo stimato miglior consiglio di scrivere il mio discorso, questo mi riuscì così lungo e così astratto che non osai leggerlo alla Camera; divisai perciò di darlo alle stampe, e sarà pubblicato tra breve in un periodico che accoglie le scritture di raziocinio e di scienze storiche che è il *Cimento*.

Omettendo pertanto di ripetere ciò che ho scritto in quel discorso, dirò soltanto che il discorso dell'onorevole guardasigilli, a mio avviso, si avvicina molto più a quel sistema che mi pare più razionale, vale a dire al sistema inglese. Nè ciò mi stupisce, perchè l'onorevole guardasigilli è uno di quei giureconsulti, i quali credono che la nobile scienza della giurisprudenza dee sempre essere illuminata dalle idee filosofiche e speculative, ed essere considerata, secondo che affermavano gli antichi sapienti, come l'arte del giusto e del buono, e non semplicemente come cognizione pratica di leggi scritte.

Pertanto io sarei disposto ad appoggiare e votare una legge che fosse informata da questi principii, in cui fossero, come dissi, rispettati innanzi a tutto anche gli scrupoli della più delicata coscienza.

Cattolico sincero, io credo che il cattolicesimo non ha poi nulla a temere da una vera legge di libertà. Sinceramente amante della libertà costituzionale, io stimo che non potrà mai dirsi una legge veramente liberale quella che offende nelle minime cose una coscienza anche scrupolosa.

La legge inglese ha provvisto anche ai più minimi scrupoli, ed io, ripeto, vorrei che seguendo le norme del Parlamento inglese, il quale, nell'accconsentire agli scrupoli dei Quaccheri circa il giuramento, ha fatto cedere la legge poli-

tica dinanzi agli scrupoli di una timorata coscienza, io vorrei, dico, che da noi si seguissero in questa legge gli stessi principii. Io penso adunque che se nella legge, che si sta discutendo, vi fosse una menoma cosa, la quale possa offendere una timorata coscienza, essa non sarebbe liberale.

Io non ho potuto assentire in tutto alle cose dette dall'onorevole guardasigilli in quel discorso che tutta la Camera ha ammirato ed applaudito, e che io ho ammirato quant'altri mai.

Se la Camera mi permette, dirò ancora in quali cose io fossi da lui dissenziente.

L'onorevole guardasigilli cercò in questa questione...

*Una voce.* Ma questo rientra nella discussione generale.

**CAVOUR GUSTAVO...** di fissare i limiti razionali fra le due potestà, spirituale e civile. Io osservo che questa questione sussiste da sei secoli in Europa. Mentre l'Italia era insanguinata dalle armi guelfe e ghibelline, mentre nell'ordine politico fervevano quelle fiere pugne di cui abbiamo conservato il ricordo, vi avevano anche sul terreno dell'intelligenza lotte consimili a quelle dei giorni nostri, vi erano grandi giureconsulti ghibellini in Bologna, e giureconsulti guelfi a Roma ed altrove. Tra questi venne dibattuta la questione stessa che occupava ieri il nostro guardasigilli.

Vennero più tardi altri giureconsulti, uomini insigni come il celebre De Marca, che si studiarono di stabilire le basi della concordia del sacerdozio coll'impero, e neanche questi riescirono a stabilire una dottrina che fosse poi accettata dal senso comune dell'Europa.

Si agitò quindi questa questione in Ispagna tra i così detti curialisti ed i regalisti; in Francia dagli oltramontani e dai gallicani, e le diverse opinioni non giunsero mai ad una conciliazione.

Quindi, vedendo l'onorevole guardasigilli con tanto talento seguire questa via, egli mi ricordava quei grandi matematici che hanno per secoli profuso tanti talenti e tanto ingegno nel cercare soluzioni al problema della quadratura del circolo, ed in quella del moto perpetuo (*Si ride*), problemi, che la scienza più sviluppata ha poi mostrato essere veramente insolubili.

Io credo che la questione portata su questo terreno sia insolubile colle nostre idee, perchè in quelle antiche scuole non si teneva conto d'un terzo elemento che è sorto nelle società moderne: questo terzo elemento è quella parte di autonomia che in un paese libero si riconosce spettare a ciascun cittadino.

Si diceva: un popolo sarà in una parte retto dalla potestà civile, in un'altra parte dalla potestà spirituale, ma non si faceva parola di quel principio autonomo che regola la coscienza individuale, principio che esiste nell'uomo e che è rispettato specialmente nella legislazione americana e nella nuova legislazione inglese.

Con questo terzo elemento la questione mi sembra che muti interamente d'aspetto: cessò quella teoria assoluta che in questi giorni è stata chiamata *Cesarismo*, e nel diritto pubblico inglese ed americano fu rispettato il principio autonomo dell'uomo; per conseguenza dobbiamo prenderlo anche noi in seria considerazione.

Io credo che sopra questo progetto di legge abbia molto studiato il signor guardasigilli; spero che arriveremo ad una soluzione, e che quindi queste, come le antiche questioni da me citate, non saranno più che un oggetto di studio profondo per i dotti che le studieranno come cose archeologiche, e non saranno più questioni vitali da doversi legislativamente decidere.

In questo senso adunque, siccome il progetto dell'onorevole guardasigilli pare si avvicini molto di più a quel sistema che per me è il più razionale, io mi opporrò perciò formalmente a tutti gli emendamenti che l'onorevole Deforesta proporrà secondo il suo sistema, il quale, a mio avviso, è meno liberale, e turta maggiormente il principio religioso. (*Movimenti in sensi diversi*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione del 2° paragrafo di questo articolo 1, secondo che propone il deputato Deforesta.

(La Camera non approva.)

**DEFORESTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta ha la parola.

**DEFORESTA.** Propongo intorno al 2° paragrafo primieramente la soppressione della parola *contratto*. Nel paragrafo è detto « il contratto del matrimonio, » chiedo si dica invece « il matrimonio. »

Propongo in seguito la soppressione delle altre parole: « non assume data certa. » Addurrò i motivi di questa mia duplice domanda.

Quanto alla prima la faccio, primieramente perchè stimo inutile la parola *contratto*, dappoichè deve essere ben inteso che noi qui non ci occupiamo che del contratto civile; secondariamente perchè se si mantenesse questa parola potrebbe, a mio avviso, sorgere dubbio che la disposizione di quest'articolo non contemplasse i matrimoni che a termini dell'articolo 20, dovranno essere celebrati dinanzi al parroco. Noi non possiamo contendere che il matrimonio che si celebra dinanzi al parroco sia ad un tempo contratto e sacramento, e penso che nessuno nella Camera voglia affermare che tale matrimonio possa considerarsi come un semplice contratto.

Ond'è che, se noi diciamo in questo secondo paragrafo « non assume data certa il contratto di matrimonio, » può sorgere grave dubbio, e, dirò meglio, fondato dubbio che questa disposizione sia riferibile unicamente ai matrimoni che saranno celebrati dinanzi al giudice di mandamento secondo l'articolo 21. In altri brevi termini, questa espressione accennerebbe unicamente all'articolo 21, invece di comprendere anche l'articolo 20, come io stimo che sia pensiero della legge; poichè, quando si tratta della registrazione veggo che sono sottoposti alla medesima, e i matrimoni celebrati dinanzi al parroco e quelli celebrati dinanzi al giudice.

Ecco dimostrata pertanto la necessità della soppressione di questa parola *contratto*.

Vengo ora all'altra mia proposta. Io chieggo che si sopprimano le parole *non assume data certa*. I motivi di questa mia domanda sono semplici, e credo che saranno apprezzati dalla Camera. In primo luogo io stimo superfluo il dire che i matrimoni non assumeranno data certa, quando subito dopo noi diciamo « non producono effetto civile. » Che vogliono dire queste ultime parole? Che in faccia alla legge non esiste un matrimonio che non siasi compiuto colle volute condizioni; ma quello che non esiste non può avere data certa, nè incerta. Dunque è inutile questa espressione. La trovo poi anche meno opportuna, imperocchè mi sembra meno logico, meno conveniente che si dica che un contratto che è stato solennemente celebrato dinanzi l'ufficiale dello stato civile, che è un giudice, ed è pertanto un atto solenne quanto si possa immaginare, non abbia data certa.

La legge potrà dichiarare che un contratto, anche il più solenne, fatto e dinanzi ad un giudice e dinanzi a qualunque magistrato, non avrà effetto che ad un dato termine e me-

dante quelle condizioni; la legge è padrona di dichiararlo ma non sarà mai che possa dire una cosa che pugna col fatto medesimo, e si è ciò appunto che noi faremmo affermando che non abbia data certa un atto solenne fatto davanti ad un giudice.

Quindi io credo che per purgare questo secondo paragrafo dalle inesattezze, che, a mio parere, contiene, sia necessario sopprimere e la parola *contratto*, e le altre *non assume data certa*, siccome ho proposto.

**SINEO, relatore.** In quanto alla parola *contratto*, la Commissione la mantiene, perchè appunto la legge concerne il contratto di matrimonio, non il matrimonio considerato sotto qualunque altro aspetto. In quanto alla data certa, essa mantiene anche questa indicazione fatta nell'articolo 1, perchè appunto non si potevano distinguere i matrimoni secondo le varie forme che sono ammesse, secondo le varie forme preparatorie, le quali vengono tutte a confondersi nella forma solenne della registrazione. La registrazione è quella che dà essere civile al matrimonio; dunque nel giorno della registrazione e non prima è giusto che si fissi la data del matrimonio. Se si facesse diversamente, potrebbero nascere varie questioni, in quanto che celebrandosi per la massima parte i matrimoni prima davanti al ministro dell'altare, avverrebbe che si aprirebbe l'adito a moltissime questioni complicatissime intorno alla validità di quell'atto religioso, dal quale si vorrebbe far partire la data del matrimonio; è essenziale che si sappia che la sola data deve essere quella della registrazione. Io credo che ciò è quello che vuole la Camera, come l'ha voluto il Ministero.

Ripeterò brevemente quanto ho detto ieri in quanto al contratto di matrimonio quale esso è considerato da questa legge. Il contratto del matrimonio è da questa legge considerato come lo era dal diritto romano che è ancora oggidì il fondamento della nostra legislazione, quale contratto consensuale; ora quando si tratta di contratti consensuali, i quali si formano pel solo consenso delle parti, essi ricevono essere dirimpetto alla società e dirimpetto alla legislazione, quando si compiono le formalità estrinseche prescritte dalla legge stessa.

Dalla registrazione adunque deve prendere data il contratto del matrimonio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta propone che si sopprimano dall'alinea dell'articolo 1 queste parole: « il contratto non assume data certa, » e si dica invece: « il matrimonio non produce effetti civili, ecc. »

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Bellono ha la parola.

**BELLONO.** Io non farò questione sulla conservazione o sulla soppressione della prima parola di questo alinea, cioè del vocabolo *contratto*; bensì intendo di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Deforesta, perchè venga soppressa l'espressione della *data certa*; e ciò perchè innanzi tutto il negare data certa ad un atto, che è seguito dinanzi ad un ministro di religione, il quale nel sistema della vostra legge è riconosciuto, e costituito ufficiale dello stato civile, mi pare, come già si osservava dal proponente, meno logico e meno esatto, e dirò pur anche meno decoroso; in secondo luogo, perchè adottare questa locuzione, quando effettivamente nell'applicazione e nel fatto la conservazione o la cancellazione di queste parole non produce alcuna differenza nel senso e nella portata dell'articolo?

Il signor relatore diceva: in giudizio sorgeranno questioni, se voi non togliete l'autenticità della data certa all'atto di

matrimonio seguito dinanzi alla Chiesa: ma come, io rispondo potranno mai sorgere questioni? Quando in un giudizio l'attore per provare la verità di un matrimonio che si contesta, producesse un atto di celebrazione seguito dinanzi al parroco, l'avversario risponderebbe che quest'atto per sé non produce effetto ed è come non avvenuto. Dunque abbia o non abbia data certa, quest'atto per sé, nel sistema della legge sarà sempre nullo, mai vi sarà un matrimonio provato, o riconoscibile in giudizio, se non sarà presentato l'atto di registrazione redatto dall'ufficiale civile.

Ma v'è di più: io credo che la Camera deve piuttosto attribuire un'importanza alla soppressione anziché alla conservazione di queste parole, e ne spiegherò il motivo.

Se si dice chiaramente che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro di religione non avrà data certa, non può egli presentarsi il caso in cui l'ufficiale dello stato civile potrebbe registrare un atto, il quale agli occhi suoi sarebbe pure nullo, perchè riprovato dalla legge? Suppongasì, per esempio, due minorenni, ed anche un solo degli sposi, il quale nell'ultimo mese della minorità od anche prima dell'età che la legge civile richiede come condizione di capacità abbia celebrato secondo il rito della Chiesa il suo matrimonio davanti al ministro di religione, il quale non riconosce un impedimento assoluto nella minorità dei contraenti difettanti dell'assenso dei loro ascendenti, o del tutore, o del consiglio di famiglia, certo gli sposi sanno che il sindaco non può registrare il loro matrimonio insino a quando essi non abbiano raggiunta l'età maggiore, dunque raggiunta questa età si presenteranno alla registrazione; il magistrato civile può egli registrare questo matrimonio secondo la legge? No, perchè leggendo l'atto di cui gli si richiede la trascrizione, e raffrontandolo coll'età dei contraenti, il suo dovere gli impone di loro dire: questo matrimonio è nullo; o quanto meno ci vorrà un atto di ratifica, perchè non si può registrare e riportare al giorno d'oggi un atto che fu celebrato sotto la data di un mese fa, o sotto una data più antica, che si riferisce ad un'epoca qualunque. Così registrerebbersi un atto intrinsecamente nullo.

Risponderebbero gli sposi che il magistrato nulla ha da vedere circa la data della celebrazione, perchè nel sistema della legge l'atto di celebrazione non ha data, e non può riferirsi ad un'epoca qualunque. Così registrerebbersi un atto intrinsecamente nullo.

Ritenuto adunque che questa locuzione è meno conforme alla realtà delle cose, perchè nell'atto una data vi è, e moralmente non solo è certa, ma certissima; ritenuto che mantenendosi questa locuzione porterebbe nella legge un positivo inconveniente, io mi associo all'onorevole Deforesta per chiederne la soppressione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Deforesta propone di sopprimere, in primo luogo, la parola « contratto; » in secondo luogo, le parole « non assume data certa. »

Metto ai voti la prima proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti la seconda.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'alinea così concepito:

« Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto nei suoi registri. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 1.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 2 così concepito:

« Non s'intende civilmente contratto il matrimonio, nel quale non si verificano le condizioni seguenti:

« 1° Che siano seguite le pubblicazioni;

« 2° Che lo sposo abbia compiuto l'età d'anni diciotto, e la sposa quella di quindici;

« 3° Che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli effetti delle disposizioni contenute dagli articoli 109, 110 e 111 del Codice civile;

« 4° Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state risolte in conformità della legge;

« 5° Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;

« 6° Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge. »

**DEFORESTA.** Domando che si voti quest'articolo per divisione.

**ANGIUS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ANGIUS.** Per rispetto di quel principio o precetto naturale che ordina ai figli di onorare i parenti ed essere loro ossequenti, se pure non sia comandata cosa illecita, o vietato il lecito senza giusta causa, nelle quali supposizioni non avrebbero autorità i parenti, e sarebbero irragionevolmente ripugnanti, per rispetto, dico, alla legge naturale che porta l'onoranza e l'ossequio ai genitori, la Chiesa ha proibito ai minorenni che contraessero matrimonio senza il consenso dei genitori, o di quelli che ne tengono le veci...

**GUGLIANETTI.** (*Interrompendo*) Domando la parola per una mozione d'ordine.

Siccome l'onorevole Deforesta ha chiesto la divisione di questi alinea, pregherei l'onorevole presidente a mettere in discussione il primo alinea, perchè l'onorevole Angius parla sul terzo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il primo alinea di questo secondo articolo. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Metto ai voti il secondo. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

La discussione resta aperta sul terzo alinea. La parola spetta all'onorevole Angius.

**ANGIUS.** Non ripeterò il detto, essendo stata brevissima la interruzione.

Per la considerazione, poi, che ogni uomo, il quale ha sufficiente discernimento ed è in età legittima, in quella età, voglio dire, in cui dalla natura è permesso all'uomo di associarsi in perfetta unione maritale una donna, egli ha indipendentemente dai parenti pieno ed intero dominio sopra il suo corpo; però la Chiesa, che ha dichiarato illeciti i matrimoni che si contraggono dai minorenni senza il consenso dei maggiori, non li ha mai invalidati; anzi pose l'anatema contro coloro che sostenessero essere quelle unioni nulle e potersi annullare.

Ecco che la Chiesa, maestra di giustizia, riconosce il diritto dei genitori, riconosce insieme il diritto dei figli, e non sacrifica l'uno all'altro.

Ecco che la Chiesa, figlia di lui che riscattò col suo sangue la umanità e la restituì nella dignità della libertà, la Chiesa,

nemica alla servitù, che degradava l'uomo sotto l'uomo, e lo deprimeva alla sorte dei giumenti, la Chiesa protegge la libertà individuale.

Per lo contrario se, approvandosi questa legge tal quale è, il consenso dei genitori e maggiori sia dichiarato condizione essenziale, allora la potestà civile farà ingiustizia, sacrificando il diritto naturale dei figli al diritto dei parenti; la potestà civile offenderà la libertà individuale favoreggiando l'antica servitù filiale.

Io pertanto fo opposizione perchè il consenso dei genitori sia posto nella legge come condizione essenziale alla validità del contratto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Angius propone che si sopprimano le parole *per i minorenni*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**DEFORESTA.** Io intendo fare osservazioni su quest'alinea.

In primo luogo bramerei che si spiegasse in qual modo dovrà risultare, quando si tratta di sposi minorenni, del consenso dei genitori od ascendenti o di chi ne fa legalmente le veci, mentre avendo percorso tutto il progetto della legge, non mi fu fatto di vedere in alcun luogo che siasi stabilito quale sarà il modo in cui dovrà risultare di questo consenso. Per'anzì l'onorevole relatore, prima che si aprisse la discussione sugli articoli, diceva che a ciò che manca in questa legge potrà supplirsi nella legge sullo stato civile. Io avrei i miei dubbi per credere che in questa ultima legge possano stabilirsi siffatte condizioni.

Comunque però, io desidero una spiegazione in proposito.

In secondo luogo io faccio una proposizione che è diametralmente opposta a quella dell'onorevole deputato Angius, la quale non essendo stata appoggiata, mi dà animo a sperare che sarà ammessa la mia. Non solamente io intendo che si mantenga la necessità del consenso dei genitori quando gli sposi sono in età minore, ma chiedo che la necessità di questo consenso sia estesa sino all'età di anni 25 pei maschi, e di 21 per le femmine. Mi appoggio per questa domanda in primo luogo (perdoni la Camera se ricorro sovente alla legge francese, ma questa è una legge che ha per sè l'esperienza, che ha anche avuto per alcuni anni le nostre abitudini), mi appoggio, dico, adunque in primo luogo alla legge francese, la quale venne fatta, come dicevasi nella passata seduta, nel furore della rivoluzione, la quale aveva abolita la patria potestà, e non era molto proclive alla dipendenza dei figli verso i genitori, e ciò nonostante aveva stabilito che i figli maschi sino all'età di anni 25 e le femmine sino a quella di anni 21 non possano contrarre matrimonio senza l'espresso consenso dei loro genitori. Aggiungo che se la legge sul matrimonio è generalmente desiderata nel nostro paese, è appunto perchè si brama porre un freno alla facilità, colla quale figli ancora senza esperienza contraggono matrimonio e fanno talvolta delle unioni che formano l'infelicità loro e l'infelicità della persona colla quale si uniscono.

Io penso che noi non potremo fare cosa più accetta alla nazione che protraendo almeno fino all'età che ho accennata la necessità del consenso dei genitori.

In terzo luogo io chieggo che per quelli che hanno oltrepassato l'età di anni 25, invece di mantenere il disposto degli articoli 109, 110 e 111 del Codice civile, si dica che dopo gli anni 25 pei maschi e di 21 per le femmine non potranno nè gli uni, nè le altre contrarre matrimonio senza richiedere prima con atto rispettoso il consiglio dei loro genitori. E qui io debbo far osservare che se il Codice civile per impedire

la troppa facilità dei matrimoni senza il consenso, e senza il consiglio dei genitori, o degli ulteriori ascendenti aveva disposto provvedendovi in modo indiretto, privando cioè i figli o d'una parte della successione, o anche degli alimenti non strettamente necessari, si era perchè esso non poteva fare altrimenti, giacchè il legislatore non credeva in allora di poter egli stabilire impedimenti al matrimonio, e perciò quello che non si poteva fare in modo diretto, il Codice civile lo fece in modo indiretto per mezzo d'una penalità; ma ora che noi stabiliamo appunto gli impedimenti, noi che cominciamo a dichiarare che il matrimonio non potrà contrarsi quando si tratti di minorenni, senza l'espresso consenso dei genitori, perchè ci appiglieremo ad un modo indiretto, quando possiamo far uso del modo diretto, dichiarando che il matrimonio non potrà essere contratto senza che si richieda per atto rispettoso il consiglio dei genitori?

Pare a me, e spero che il signor ministro e la Camera consentiranno, che è meglio riparare al male prima che sia fatto, che di punirlo quando poi abbia avuto luogo. Io insisto pertanto nelle tre proposte che ho fatto, e che riassumerò: spiegarsi in che modo dovrà risultare del consenso; prorogarsi la necessità di questo consenso, quanto ai figli, sino all'età di anni 25; dichiararsi che, per quelli che abbiano ecceduto quell'età sarà sempre necessario il consiglio dei genitori, e, in difetto di essi, degli avoli e delle avole per atto rispettoso.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Quanto al modo di far constare del consenso degli ascendenti, io penso non vi abbia necessità di spiegarlo. Allorquando la legge non dà alcun'altra spiegazione, e richiede semplicemente che consti tal consenso, s'intende, che ella si accontenta di un consenso in qualunque forma sia espresso. Io qui non credo poi che vi possa essere pericolo di errore o di equivoco, stante che precedono le pubblicazioni, ed il genitore che avesse nell'animo di non consentire al matrimonio del figlio minorenni, potrebbe provvedersi in via di opposizione.

Quanto a portare l'età voluta fino ai 25 anni non avrei obiezione a fare. Rimetto questa proposta al discernimento della Camera.

La terza proposizione poi, quella circa il consiglio richiesto d'ufficio, non l'accetto, perchè il richiedere un consiglio, stabilendo poi che, qualunque esso siasi, qualunque sia il consenso o il dissenso dei genitori, il matrimonio potrà egualmente aver luogo, questo si chiama atto rispettoso alla legge, ma in realtà è un atto irriverente.

**DEFORESTA.** Io credo che sia necessario spiegare il modo con cui dovrà risultare di questo consenso per evitare che non si pretenda di farne constare anche per mezzo di testimoni; cosa che io stimerei pericolosa.

Nel Codice civile quando si parla degli sponsali si dice: che dovrà risultare, o per atto autentico, oppure per scrittura privata. Ora trattandosi del matrimonio potremo noi ammettere che di questo consenso risulti in qualunque modo, anche per mezzo di testimoni? La Camera sente, che noi urteremmo troppo coi principii della nostra legislazione, noi abbandoneremmo una cosa di tanta importanza, dalla quale può derivare anche la nullità del matrimonio, alla deposizione di due testimoni, ai quali la legge non presta fede al di là di lire 500. Quanto al consenso dei genitori io sento con piacere che l'onorevole signor ministro non abbia difficoltà a che si porti la necessità di esso, quanto ai maschi, sino all'età d'anni venticinque.

Relativamente poi alla terza mia domanda, del consiglio

dei genitori, o degli ulteriori ascendenti per atto rispettoso, io credo che nessuno vorrà contendere l'utilità di esso, poichè, se non altro, ritarderà il matrimonio sino a tanto che gli sposi abbiano potuto meglio riflettere sulle osservazioni che possono essere loro fatte dai genitori o dagli ascendenti.

E talmente può essere necessario questo consiglio, che il progetto stesso di legge che discutiamo mantiene appunto le disposizioni del Codice civile, le quali sono ancora più energiche a questo riguardo, giacchè anche oltre gli anni 25 il matrimonio che si contrae senza il consenso dei genitori può dar luogo alle penalità stabilite. Tuttavia io consento anche che se noi prescrivessimo la necessità di questo consenso senza essere moralmente certi che possa produrre buoni effetti, moltiplicheremmo gli atti senza necessità. Io proporrei quindi lo sviluppo di questa terza mia domanda, e vedrà la Camera dalle disposizioni che propongo di quanta utilità possa essere questo consiglio.

Io desidero che i figli che hanno i genitori od altri ascendenti, prima di contrarre il matrimonio, debbano almeno partecipargli la loro intenzione, e richiedere per ossequio e per la loro propria utilità il loro consenso. Se lo ottengono, non vi sono ulteriori atti a farsi; ma se poi non lo ottengono voglio allora che il magistrato si intrometta tra il figlio richiedente ed il genitore dissenziente, che procuri di conciliarli, di far conoscere ai genitori l'utilità del matrimonio, od ai figli l'inconvenienza di questo. Quando il padre, la madre, o gli altri ascendenti rifiutino, ecco che cosa io proporrei.

I figli maggiori dell'età d'anni 25, quanto ai maschi, e di 21, quanto alle femmine, i quali hanno ancora viventi i loro genitori od ulteriori ascendenti, sono tenuti, prima di contrarre matrimonio, di richiedere il consiglio del padre e della madre loro, o quello degli avoli o delle avole, qualora i genitori fossero nell'impossibilità accennata nell'articolo. Qui converrà riferirsi al progetto di legge.

In un articolo separato io continuerei a dire: « Qualora i genitori o gli avoli ed avole non lo consentano buonamente, si chiederà loro con atto rispettoso presentato al giudice di mandamento della solita abitazione del padre, o a quello dell'abitazione di uno degli ascendenti a scelta dell'attore. Con quest'atto egli farà istanza che il giudice presti la sua mediazione per la celebrazione del matrimonio.

« Il giudice (altro articolo) inviterà con forme stragiudiciali coloro che debbono essere richiesti di consiglio a comparire dinanzi a lui ad un'udienza fissa.

« Questa udienza non potrà aver luogo che dopo un mese almeno dalla significazione dell'invito, e se la persona che deve prestare il consiglio non dimora nel regno, si assegnerà quel termine che sarà del caso, non maggiore mai di tre mesi dal giorno della fatta domanda.

« Se niuno degli invitati compare, il giudice ne darà atto e potrà senz'altro procedere alla celebrazione del matrimonio.

« Se non compare il richiedente, egli dovrà rinviare l'atto rispettoso.

« Comparendo le parti, il giudice sentirà le loro osservazioni, farà quelle rappresentanze che crederà convenienti, e potrà, secondo la gravità del caso, rinviare le parti medesime ad una seconda conferenza, che dovrà tenersi fra lo spazio di un mese, non però mai prima di giorni 10. »

L'unica difficoltà che mi si potrebbe affacciare sarebbe il ritardo che queste diverse formalità possono frapporre a questi matrimoni: ma, o signori, saremo noi rincreasevoli che sia d'un mese, di due ed anche di tre ritardato un ma-

trimonio cui s'oppongono il padre, la madre, l'avo o l'avola? Io credo che noi non potremmo mai avere un simile rincreaseimento, perchè questo termine avrà sempre un doppio vantaggio: il primo di far meglio riflettere agli sposi che stanno per contrarre un matrimonio, dal quale ponno sorgere e l'infelicità per tutta la loro vita, e l'infelicità della loro futura prole; il secondo di far riflettere ai genitori di vedere nella persistenza dei figli la necessità di aderire al matrimonio.

Insomma queste disposizioni conciliano e l'interesse dei figli e la riverenza ai genitori, ed impediscono tanti matrimoni dai quali sorgerebbero disordini nelle famiglie e poscia nella società. Io insisto pertanto anche in questa mia domanda e propongo che si adottino questi articoli che potranno inserirsi dopo quest'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Domando se le proposte fatte dal deputato Deforesta siano appoggiate.

**BROFFERIO.** Quanto al modo di far constare del consenso, che cosa ci propone?

**PRESIDENTE.** Nulla finora; si propone solo che si dichiari in massima che questo modo deve essere stabilito.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che questa non è proposizione su cui si possa deliberare. Affinchè la Camera possa emettere un voto, converrebbe che fosse proposto un emendamento che stabilisse questo modo.

**DEFORESTA.** Io non ho fatto che una semplice osservazione, e non una proposta; io aveva detto che se si credeva opportuno di stabilire in questa legge il modo in cui il consenso deve essere dato, io avrei formulata una proposta; ma se il ministro vi si oppone, io non insisto, perchè so che la mia proposta sarebbe rigettata.

Se dunque il signor ministro aderisce in massima alla mia idea, io formulerò una proposta, amenochè si creda che ciò possa meglio spiegarsi nella legge sullo stato civile, poichè in tal caso io mi contenterei anche di questa spiegazione.

**SINEO, relatore.** Io credo appunto che quando sia necessario di specificare nella legge il modo con cui questo consenso debba essere espresso, ciò possa essere oggetto di un articolo nella legge sullo stato civile, e si potrebbe riservare quella questione.

In quanto alla prima proposta del deputato Deforesta, veramente debbo dire che, se non gli si oppone il Ministero, gli si oppone la Commissione; essa crederebbe che si farebbe un passo indietro.

Quanto poi al sistema che intenderebbe d'introdurre l'onorevole Deforesta, circa agli atti rispettosi, la Commissione divide interamente l'opinione del signor ministro.

Noi tutti desideriamo che si conservi nei nostri concittadini quello spirito di famiglia, per cui è da sperare che un discendente difficilmente si risolva a contrarre matrimonio senza il consenso de' suoi ascendenti. Ma la legge non può entrare in questi particolari di famiglia; quindi la Commissione non può accettare questa proposta.

**BROFFERIO.** Parte accetto, e parte respingo la correzione proposta dal deputato Deforesta.

Accetto la prima, sull'accertamento del consenso dei genitori: poichè la legge prescrive che la necessità del consenso esista soltanto per i minori, deve almeno esigere che di questo consenso consti in non equivoco modo.

Una semplice prova testimoniale, e di testimoni non giurati, non la ravviso sufficiente.

**SINEO, relatore. (Interrompendo)** C'è la riserva per la legge sullo stato civile.

**BROFFERIO.** Con una sola parola si può sciogliere la

difficoltà; vorrei che si dicesse che constasse per atto autentico, quanto ai minorenni, del consenso dei genitori.

Basterà che vi sia un atto giudiziale o notarile, perchè consti legalmente, e non possa essere fatta frode alla volontà ed autorità paterna. Mi pare che questa precauzione sia richiesta dal rispetto che si deve alla domestica magistratura, nell'età in cui lo sposo non ha bastevole discernimento, in così grave deliberazione come è quella del matrimonio.

Non accetto del pari gli altri emendamenti.

Innanzitutto debbo rivolgermi al deputato Angius, al quale sembra essere cosa ingiuriosa limitare il consenso dei genitori ai soli minorenni. In cospetto alla Chiesa questo consenso è forse necessario? No per certo.

Il far più o meno caso della volontà paterna è in arbitrio del prete.

Quando poi si tratta di matrimoni clandestini, di matrimoni di coscienza, che importa al prete del concorso dei genitori?

Benedice in segreto, ed il matrimonio è fatto. (*ilarità e segni d'approvazione*)

Dunque la legge civile è più provvida della legge ecclesiastica, perchè in nessun caso permette il matrimonio se non consta legalmente del consenso paterno. Pertanto i rimproveri del deputato Angius non sono giusti.

Osserverò ora al deputato Deforesta che, se è conveniente che si debba avere rispetto per l'autorità paterna, vuolsi pure aver riguardo all'onesta inclinazione dei figliuoli; generalmente vi è lotta fra il padre, il quale vuole procedere talvolta con soverchia rigidità, ed il figlio il quale seguire vorrebbe l'inclinazione dell'animo suo. La legge deve intervenire accordando all'uno ed all'altro ciò che deve essere giustamente accordato.

Già il Codice civile aveva fatto una giusta parte di tutte queste cose; il Codice civile non poteva prescrivere che non si contraesse assolutamente il matrimonio senza il consenso, perchè il matrimonio era un atto ecclesiastico, ed il legislatore civile era costretto a chinare il capo dinanzi a questa fatale necessità; ma comminava negli articoli 109, 110 e 111 una pena per coloro che, abusando della facilità con cui la Chiesa approva i matrimoni, avessero voluto legarsi in vincolo coniugale contro la volontà paterna.

Nell'attuale legge si è adottato e l'una e l'altra delle precauzioni che sono suggerite dalla prudenza; quanto ai minorenni, si volle che fosse richiesto legalmente il consenso paterno, e che constasse di esso; quanto ai maggiori, si volle che bastassero le pene comminate dal Codice, acciocchè un uomo che ha già varcato il primo stadio della vita, ed ha diritto di disporre di sé in cosa che personalmente lo riguarda, fosse trattenuto da giusti riguardi, ma non fosse vittima d'ingiusta opposizione; al che volle pur provvedere lo stesso Codice civile all'articolo 112, in cui è prescritto che, quando i padri fanno ingiuste opposizioni, sia in facoltà dei figliuoli di evocare il padre dinanzi al magistrato, il quale è chiamato a pronunziare sulla giustizia o sull'ingiustizia dell'opposizione paterna.

Penso adunque che con quest'articolo siasi fatta una giusta parte per tutti, e saggiamente siasi avuto riguardo all'età dello sposo per stabilire la maggiore o minore necessità del paterno intervento, ora per impedire, ora per permettere, ora per approvare.

Così da un lato è consacrato il rispetto all'autorità paterna, dall'altro sono pure rispettati gli onesti affetti dei figliuoli. (*Bravo! dalle tribune*)

**GALVAGNO.** Quanto agli emendamenti proposti dal de-

putato Deforesta io mi limiterò a far osservare, riguardo al protrarre il tempo della minorità pel matrimonio, che concorrono nelle osservazioni fatte dal signor relatore, secondo le quali egli troverebbe vizioso quel sistema, come lo è realmente, il quale stabilisce due minorità, siccome vediamo stabilito dal Codice francese. Ora bisogna attenersi ad un solo sistema nello stabilire l'età maggiore, perchè in una legislazione civile non si possono avere due sistemi, cioè, non si deve stabilire una minorità per tutti i contratti in generale, ed un'altra pel contratto di matrimonio; quindi non credo che si possa ammettere questa proposta.

Quanto al modo di esprimere il consenso, io mi limito ad osservare che questo sarebbe assolutamente escluso quando si ammettessero testimoni. Che cosa avremo quando si ammettano testimoni? Avremo due, tre, ed anche dieci persone che dichiareranno che il padre ha consentito, cioè avremo sempre un atto dal quale risulta che vi sono dieci persone, ad esempio, le quali dicono che il padre ha acconsentito; ma risulterà del consenso? No, non si può rigorosamente dire che consti del consenso nel senso della legge.

Quanto poi alla terza osservazione, relativa all'atto rispettoso che si vorrebbe, faccio presente alla Camera che se andiamo di questo passo, ci vedremo schierati dinanzi uno ad uno tutti gli articoli della legge francese. Ma se vogliamo che questa legge sia nostra, non abbiamo da adottare di slancio tutte le disposizioni di quella francese, che non si è presentata appunto per questo motivo. Atteniamoci a provvedere agli inconvenienti che presenta la legislazione attuale, ma per le parti che non presentano inconveniente alcuno, lasciamo qualche traccia della nostra antica legislazione. Ora gli articoli 109, 110 e 111 non sono che il risultamento degli antichi editti dei principi della casa di Savoia, sui quali non si è mai mossa lagnanza. Quindi io penso che questi articoli possano rimanere intatti. Ma dirò di più, e vi badi seriamente la Camera, che se ammettiamo consimili emendamenti ci troveremo in tanta contraddizione col Codice civile che alla fine non sapremo più quale articolo di esso sia abolito, e quale in vigore, ed allora io sfido che si possa giungere a terminare una legge sul contratto di matrimonio. Pregherei quindi la Camera a volere adottare questo articolo come viene proposto.

**BELLONO.** Quanto all'opportunità di stabilire la forma del consenso, osserverò all'onorevole preopinante, che non è per nulla esclusa; infatti, ove nulla sancisca la legge a questo riguardo, il consenso potrà tenersi dal sindaco come provato mercè la sola presentazione di due o tre testimoni che ne depongano; così ancora potrà credersi provato per una semplice lettera che il sindaco riceverà per mezzo della posta; e questa lettera potrebbe essere falsa, potrebbe essere l'opera di uno degli sposi, o di un terzo qualunque di mala fede, il quale abbia con questo modo cercato di sorprendere la coscienza del sindaco; questi crederà avere nelle mani le prove di un consenso, del quale realmente non consta.

Ora io dico: poichè si può supplire a questa lacuna in questa legge coll'aggiunta di una parola, che è quella appunto che suggeriva l'onorevole Brofferio, perchè la vorremo noi lasciar sussistere e rimandarla ad una nuova discussione che sorgerebbe in occasione della legge sullo stato civile?

In secondo luogo poi, porto opinione che l'onorevole deputato Galvagno faccia veramente troppo caso delle disposizioni che riscontransi nel Codice agli articoli 109, 110 e 111, e che usi soverchia deferenza a queste disposizioni tratte dagli antichi decreti dei principi di Savoia. Nel sistema del progetto noi veniamo a riconoscere, fuori di proposito, d

essere ancora astretti da quelle pastoie che vincolavano per lo addietro i nostri legislatori nelle loro relazioni colla Chiesa.

Diciamolo apertamente, la necessità del consenso dei genitori pel matrimonio dei figli sino ad una certa età è cosa consentanea al diritto naturale, alla retta ragione; al vantaggio dei figli stessi ed alla moralità pubblica; ma siccome il diritto canonico (in questa parte, a mio avviso, difettoso) non esige la necessità del consenso paterno, e siccome a quell'epoca i nostri legislatori non si credevano autorizzati in materia matrimoniale a scostarsi da quanto fosse prescritto nel corpo del diritto canonico, perciò non si è mai potuta introdurre nella legislazione civile la necessità del consenso degli ascendenti. E che si fece allora? Si venne invece ad inventar pene, per effetto delle quali, mentre si lasciava violare il principio della paterna autorità, si porgeva adito ad un nuovo inconveniente, allorchando cioè (come succede nella maggior parte dei casi) il figlio che usò della libertà che improvvidamente gli accordò la legge, non avendo fatto alcun caso del consenso de'suoi genitori, già rimpiange il matrimonio imprudentemente contratto, a quel punto surge la legge a far appello ad un sentimento immorale del padre, vale a dire colle speciali sanzioni che sono appunto quelle ripetute dagli articoli 109, 110 e 111, si dice il padre: « colpite, vendicatevi, il vostro figlio ha voluto ammogliarsi senza il vostro consenso, intanto è nel bisogno, ebbene negategli gli alimenti: questo consenso non credete di darglielo ancora, non volete ratificare il matrimonio fatto in isprezzo della vostra paterna potestà, ebbene al letto di morte punite lo ancora. » Io dico che il rimedio, se poteva pure parer logico, inquantochè era il solo a cui si credesse allora di potere ricorrere, lungi però dal potersi dire morale, era anzi peggiore del male.

Ora, poichè noi non siamo stretti dagli accennati riguardi, e poichè noi abbiamo la coscienza che, facendo una legge civile sul matrimonio civile più o meno perfetta, abbiamo il diritto di farla come l'intendiamo più conveniente e più morale, e perchè non cercheremo noi di prevenire il male, e perchè non rinuncieremo all'antico rimedio, inefficace, e poco morale? Inefficace, perchè giungeva dopo il male; poco morale, perchè faceva appello ad un sentimento d'astio, di rancore, di vendetta.

Il Codice francese, del quale in questa parte si fa troppo poco conto, giova pur dirlo, si mostra molto prudente nel rafforzare le idee d'ordine e d'autorità nella famiglia; sarà vero, nè io lo nego, che per riguardo ai matrimoni dei figli maggiori degli anni 25 esso va sino all'eccesso, ma questo almeno è un eccesso che muove da un sentimento politico e morale molto lodevole.

Il Codice francese, è vero, ha introdotta una seconda specie di minorità, ed ha voluto che il maschio, il quale avesse raggiunta l'età di 21 anno, per rapporto a quest'unico contratto, fosse considerato tuttavia minore fino agli anni 25.

Ma, signori, forse che questo contratto non ha qualche cosa di speciale? Forse che si può esso assimilare perfettamente, e misurare ad una stessa stregua con tutti gli altri contratti che sono nel Codice? Non abbiamo noi tutti l'intimo senso che il contratto di matrimonio si discosti d'assai da qualunque contratto di vendita, di società, e da ogni altro che il Codice contempra? Persuasi che non occorre inquietarsi dei pericoli, a cui si esponga un giovine di 21 anno nei contratti che hanno per lui la semplice conseguenza d'interessi pecuniari e patrimoniali, possiamo noi essere egualmente tranquilli sulla prudenza che lo guiderà nello strin-

gere quell'unico contratto, il quale avrà un effetto immediato, continuo, irrevocabile sulla sua sorte futura.

Io quindi non vedo che si pecchi contro la simmetria, dirò così teorica ed estetica di un corpo di legge, ammettendo il principio, o, se si vuole, l'eccezione per cui si proclami che si può benissimo dopo i 21 anni essere ancora minore per 5 anni prima che un figlio di famiglia possa contrarre un matrimonio, di cui il padre non abbia tampoco contezza.

Per queste considerazioni io appoggio per quanto so e posso l'emendamento dell'onorevole deputato Deforesta.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Non parlerò più intorno alla questione dei 21 e dei 25 anni. Io l'aveva abbandonata al discernimento della Camera; ma siccome mi pare che l'idea non sia appoggiata, e che d'altronde ho considerato bene il complesso delle disposizioni che stabiliscono tra noi la patria potestà, stimo che la medesima sia abbastanza guarentita, perchè non sia necessario il darle una nuova forza.

Quanto poi al modo in cui debba essere espresso il consenso paterno, quando sia necessario di dichiararlo in questa legge, io non lo accetterò assolutamente quale lo propone la redazione del deputato Brofferio. Credo che converrebbe aggiungerci una parola; io direi che nel caso in cui consti per i minorenni del consenso dei genitori, o degli ascendenti, o di chi ne fa le veci, sia fatto risultare per mezzo di atto autentico: « o della loro firma apposta all'atto di registrazione; » perchè mi parrebbe troppo molesto e troppo dispendioso che per ogni matrimonio di un figlio minorenne dovesse intervenire un atto autentico.

Ritornero ancora un momento sulla questione degli atti rispettosi. Questi atti, lo ripeto, mi paiono molto irriverenti, perchè il consiglio di un padre è troppo gran cosa, perchè non paia conveniente frammetterlo alle intimazioni degli uscieri ed alle sentenze dei tribunali.

Io credo poi che corrisponda molto più alle sane idee dell'ordine morale l'economia della nostra antica legge, che non quella degli atti rispettosi. Che un figlio, il quale ha delinquito contro l'ordine delle famiglie, sia punito dal giudizio paterno, è conforme a tutte le nozioni di giustizia; ma che si cerchi portare dinanzi ai tribunali uno scandalo racchiuso nelle pareti domestiche, non mi pare nè molto morale, nè molto utile, nè molto conveniente.

**DEFORESTA**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare inutile di formulare gli emendamenti; io chiederei che si proponesse prima la questione in genere.

**PRESIDENTE**. Il deputato Deforesta propone un emendamento per cui i figli maschi minori degli anni 25 non possono contrarre civilmente matrimonio senza chiedere per atto rispettoso il consiglio dei genitori o degli ascendenti.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Brofferio propone si dica « che consti per atto autentico dei genitori, ecc. »

Il signor ministro propone invece si dica « che consti per atto autentico o dalla firma dei genitori. »

**BROFFERIO**. Accetto questa proposizione del signor ministro.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. La redazione da me proposta sarebbe questa:

« Per i minorenni il consenso dei genitori od ascendenti o di chi ne fa le veci, si faccia risultare per mezzo di atto autentico o della loro firma o segnatura all'atto di registrazione, ecc. »

**CORNERO.** Farei una brevissima osservazione.

È sostanzialmente giusta la modificazione proposta dal signor ministro, ma secondo me non provvede a tutti, poichè quando si dice « o colla firma nell'atto di registrazione, » non si contempla il caso in cui i genitori od ascendenti non sappiano scrivere; ond'io proporrei che si dicesse: « si faccia risultare per atto autentico o coll' intervento loro nell'atto di registrazione. »

**PELLEGRINI.** Io mi permetto di far osservare alla Camera che a termini del Codice civile quando si tratta di minori che si trovano sotto tutela, il consenso deve essere prestato per mezzo del consiglio di famiglia; quando si tratta di figli soggetti alla patria potestà trovo sufficienti le cautele che si propongono in questa legge, ma quando si tratta di minori, mi pare necessario il consenso del consiglio di famiglia.

**GUGLIANETTI.** Legga l'articolo 14 della legge.

**PELLEGRINI.** Ma allora se ci vuole il consenso del consiglio di famiglia è inutile far questioni sull'atto autentico o sulla firma.

**BELLONO.** Veramente qualche spiegazione io la credo necessaria su questa locuzione: quando si dice « dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, » siccome legalmente sono i tutori che fanno le veci degli ascendenti, ne avviene che questa locuzione isolata potrebbe far credere che l'assenso del tutore basti al matrimonio del minore; ma d'altra parte riscontrasi poi nell'alinea 5 dell'articolo 14 questa disposizione: « qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione d'impossibilità, è necessario l'assenso del consiglio di famiglia; » quindi parrebbe men proprio (e io già lo aveva fatto osservare in modo privato a taluno degli onorevoli membri della Commissione che parve convenirne), parrebbe, dico, men proprio il dire « di chi fa legalmente le veci degli ascendenti, » perchè quell'espressione potrebbe indurre in errore, e far credere che il dare il consenso ai minori sia ufficio di competenza esclusiva dei tutori, mentre nel fatto il tutore intervenendo pure all'atto presterà valido consenso, allora soltanto quando esibisca apposita deliberazione del consiglio di famiglia.

**BROFFERIO.** Domando la parola per ritirare il mio emendamento, parendomi che questa aggiunta trovi miglior sede all'articolo 14, che all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Il secondo emendamento proposto dal deputato Deforesta è così concepito: « I figli maggiori della suddetta età non potranno contrarre matrimonio senza chiedere per atto rispettoso il consiglio del padre e della madre loro, ed in difetto degli avoli od avole. »

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Rileggo il terzo. (*Vedi sopra*)

**SINEO, relatore.** Si può usare invece della parola *minorenni* quella di *minori*, che è conservata dal Codice civile, ed invece di *dagli*, che è un errore di stampa, bisognerà dire *negli*.

**MIGLIETTE.** A vece della parola *salvi*, mi pare che si direbbe meglio *fermi*.

**SINEO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'alinea così emendato.

(È approvato.)

« Alinea 4. Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state risolte in conformità della legge. »

**ANGIUS.** Domando la parola per due proposte, le quali possono aver luogo tra il 3° ed il 4° alinea.

Prima però di spiegarle, mi permetta la Camera di rispondere poche parole al deputato Brofferio, il quale mi pare non abbia veduto in molta luce la mia mente.

*Molte voci.* Questo è già votato!

**ANGIUS.** Ho detto forse che avea da ridir qualche cosa su quello che si è votato? Ho pur parlato chiaro, dicendo che volea far intendere meglio al deputato Brofferio ciò che io avea detto per provare che del consenso dei genitori nel matrimonio dei minorenni non si doveva farne una condizione essenziale.

*Molte voci.* Questo si è votato!

**ANGIUS.** E resti votato, alla buon'ora, io lo lascio votato.

*Confusioni di voci.* Andiamo avanti! (*Rumori generati*)

**ANGIUS.** Non mi si permette di dire le due parole di spiegazione che volea dire, e andrò innanzi. (*Oh! Bravo!*)

Vuolsi nel presente progetto che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti; io credo che dovrebbe più ragionevolmente domandarsi ed aversi certezza del consenso del minore per sapere se sia veramente libero. (*Interruzioni*)

*Voci.* È già votato! è già votato!

**ANGIUS.** L'interruttore s'inganna: non può esser votato ciò che non è stato proposto. Si votò sul consenso dei maggiori, che vuolsi, perchè i minorenni possano contrarre validamente; io ora dico che sarebbe secondo ragione che si avverasse se fosse libero il consenso che danno i minorenni sotto l'influenza dei loro genitori.

Accade sovente, massime per le figlie, che i genitori, senza badare al genio delle medesime, le obbligano ad un nodo ingrato, le fidanzano ad un uomo che esse aborriscono per antipatia naturale e per invincibile ripugnanza, onde viene che in quelle unioni forzate non vi sia amore e manchi la fede.

Questo è un gravissimo male nel matrimonio, perchè posta pure l'unione materiale, si desidera quella che è migliore d'assai, quella degli spiriti; e se l'autorità civile dee provvedere al bene delle famiglie, essa dee pure procurare che sia tolta la tirannia che esercitano alcuni genitori sulle figlie, sacrificandole all'interesse ed all'ambizione.

Qui dunque sarebbe necessaria un'aggiunta, la cui formula io lascierei al senno del signor relatore. (*ilarità e rumori*)

**PRESIDENTE.** Qual è la sua proposta?

**ANGIUS.** La mia proposta sarebbe questa, che consti del liberissimo consentimento nei minorenni, massime nelle figlie.

**PRESIDENTE.** Favorisca di por mente alle disposizioni dell'alinea 3, in cui si dice che debbe constare pei minori del consenso dei genitori. Su tale questione si è di già deliberato.

**ANGIUS.** In quell'articolo si parla veramente del consenso dei genitori al matrimonio dei figli, che deve constare, perchè questi possano contrarre; la mia proposta riguarda l'altro estremo, perchè vorrei constasse se i figli consentano liberamente, e non più tosto subiscano la volontà dei genitori contro le loro inclinazioni, della quale abnegazione sono poi dolentissimi per tutta la vita, dannati ad un consorzio di controgenio.

**PATERI.** Pregherei l'onorevole deputato Angius a voler badare a quanto prescrive l'articolo 3 della legge, ove si parla del consenso dei contraenti. Ivi all'ultimo alinea si stabilisce che il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore. Qualora esso creda che

queste parole non siano bastevoli, potrà fare in allora quelle aggiunte che crederà del caso, ma non è questo il momento di occuparsi di tale questione.

**ANGIUS.** Passo ora alla seconda proposta.

Io credo che tra le cose che si debbano conoscere e avvertire in un contratto di matrimonio, questa anzitutto sia principalissima; ed è che consti se la novella famiglia potrà, o da rendita, o dai frutti della propria industria avere i mezzi di sussistenza. (*Risa generali e rumori di dissenso*)

**PRESIDENTE.** Come sarebbe formolata questa sua seconda proposta?

**ANGIUS.** Permetta che esponga prima le idee onde essa proviene. Ma se vuol conoscerla, la dichiaro. Essa verrebbe in seguito al paragrafo 3, così espressa: « Che consti dei mezzi di sussistenza che si potranno avere per la famiglia. » (*Movimenti come sopra*)

**PRESIDENTE.** Questa proposta è affatto estranea alla materia del progetto di legge.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** E anche contraria al Vangelo.

**ANGIUS.** Miscusi il signor presidente: se la condizione che io propongo per potersi contrarre civilmente il matrimonio sia estranea alla materia del progetto, allora non lo è meno la condizione dell'età, del consenso dei maggiori. Il potere civile può porre quelle condizioni a poter contrarre il matrimonio, le quali assicurino il bene della unione maritale e della famiglia; e perchè io credo che per questa condizione da me enunciata si potrebbe evitare l'infelicità di molte persone, che costituiscono famiglia senza aver i mezzi di sostenerla, si potrebbero evitare gravi danni alla società, però io ho creduto di doverla proporre.

Egli poi scherzò, chi ha notata la proposta contraria al Vangelo; e certamente non è da ciò, nè il luogo, nè il tempo.

Il Vangelo vuole la moralità; e le unioni maritali, che si fanno da persone che non hanno mezzi, porta una deplorabile immoralità.

I parrochi che conoscono le funeste conseguenze di siffatti matrimoni potrebbero dire quanto sarebbe meglio se non fosse permesso di farli a chi non ha mezzi per sostentare la moglie e i figli. (*Rumori, risa e conversazioni su tutti i banchi*)

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

**ANGIUS.** Permetta il signor presidente che io la svolga, perchè si intenda quanto interessi di adottarla...

(*Nuovi rumori — Interruzioni all'oratore, il quale si arresta*)

Questo è volermi imporre silenzio; così si rispetta il diritto della parola e della libera espressione delle opinioni?

*Una voce.* Prosegua lo sviluppo della proposta!

**ANGIUS.** Come si può fra tanta tempesta d'interruzioni?

Diceasi che la mia proposta era contraria al Vangelo. Ma i parrochi che vedono quanto male provenga da questi matrimoni, essi che vedono come dopo pochi giorni venga il pentimento tra novelli sposi; come succeda il disonore, l'odio, la separazione e altre conseguenze; come la prole dei miseri coniugi venga spesso gettata negli ospizi di carità; come i figli che si allevano in casa crescono ne' vizi; come le figlie precipitano spesso nel disordine; essi che vedono peggiori mali, che io posso qui indicare provenienti da siffatte imprudenti unioni; essi intendono quanto gioverebbe al bene delle persone che si uniscono per essere infelici, all'onore della morale, al bene sociale, se quando le loro rimostranze non bastano per ritenere gli improvvidi, intervenisse l'autorità civile, se si potesse la condizione...

**SINEO, relatore.** Chiedo la facoltà di parlare per la questione pregiudiziale.

*Una voce.* Questa è dottrina di Malthus!

*Un'altra voce.* Un articolo simile è nella legge austriaca! (*Confusione di voci*)

**ANGIUS.** La proposta l'ho dedotta da quanto ho osservato io stesso.

**SINEO, relatore.** Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore sulla questione pregiudiziale.

**SINEO, relatore.** La tesi del deputato Angius è contraria allo Statuto: tenderebbe essa a stabilire in ordine alla facoltà di contrarre il matrimonio una differenza tra il povero e il non povero: sarebbe contraria a quella eguaglianza tra cittadini che è proclamata dallo Statuto, e la Camera non può sentirla. Non si può, senza violare lo Statuto, proibire il matrimonio ai proletari.

**ANGIUS.** La mia proposta si potrebbe adottare senza la menoma offesa allo Statuto. (*Gravi e prolungati rumori*)

Par di essere in una Babele...

Il signor relatore si doveva ricordare che io mi son limitato alle persone, le quali non avevano mezzi per sostentare la moglie e i figli, e sono essi quei soli ai quali manca un modo onesto per procurarsi il necessario, uomini senza professione o che da quella che hanno, appena possono avere per sé soli il necessario. E se pertanto non hanno come provvedere ai bisogni di famiglia è ragionevole che non si permetta d'istituirla, perchè così vuole il bene della società, come appare dai mali che seguono gli sciagurati matrimoni di persone senza mezzi per sostenere la famiglia, tra le quali conseguenze è la moltiplicazione dei miserabili che sono aggravio e pernicie alla società.

Disse l'onorevole relatore che la mia proposta contraddice alla eguaglianza proclamata dallo Statuto; ma io nol credo. Se fosse offesa l'eguaglianza da questa inabilità al matrimonio che io vorrei sancita, sarebbe parimente offesa dalle altre inabilità che porta il progetto. Io, l'eguaglianza, in questo caso l'intendo così, che possono egualmente contrarre matrimonio quelli che hanno le condizioni che vuole la ragione della cosa, e quella che io ho proposto è condizione necessaria nel coniugio. (*Movimenti come sopra*)

**PRESIDENTE.** Io non posso mantenergli la parola per questa proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti! Metta ai voti la questione pregiudiziale!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Sineo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Rileggo il numero quarto per metterlo ai voti:

« Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state risolte in conformità della legge. »

**SINEO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO, relatore.** Debbo farmi carico di alcune osservazioni fattemi da parecchi de' miei onorevoli colleghi, ai quali pare manchi nella legge la descrizione delle forme necessarie per presentare queste opposizioni.

La Commissione intende di farsi carico di queste osservazioni quando si tratterà della legge sullo stato civile; così se la Camera crede, si può passare alla votazione di questo numero quarto.

**PRESIDENTE.** Chi approva il testè letto numero quarto voglia alzarsi.

(È approvato.)

Sono poscia approvati i seguenti paragrafi e quindi l'articolo secondo.

« Numero 5. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta ;

« Numero 6. Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge;

« Art. 5. Non vi è matrimonio se non vi è consenso.

« L'errore sull'identità della persona esclude il consenso.

« I furiosi, i mentecatti, gl'imbecilli non possono contrarre matrimonio.

« Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore. »

**BELLONO.** Io propongo l'aggiunta di una sola parola nel principio dell'articolo, e quindi la soppressione dell'ultimo alinea; vi ha somma correlazione fra queste due disposizioni:

« Non vi è matrimonio, se non vi è consenso.

« Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore. »

Per giustificare l'aggiunta alla prima parte dell'articolo, dirò una parola sull'ultimo alinea.

L'accennare che il consenso non ha forza legale quando sia stato estorto per timore fondato, e non dire di più, mi pare meno proprio, poichè l'influenza legale del timore sull'efficacia del contratto è sempre non in ragione della realtà del timore, ma in ragione della gravità del medesimo; quindi, se si mantenesse questo alinea, sarebbe, a mio avviso, indispensabile il dire *fondato grave timore*. Ma mi pare che, senza necessità di mantenere questo alinea, basti aggiungere alla prima disposizione dell'articolo la parola *libero*, dicendo:

« Non vi è matrimonio se non vi è libero consenso. »

Spetta poi, per rapporto a questo contratto, come per rapporto ad ogni altra convenzione, all'arbitrio del giudice di conoscere quando vi sia stato timore o violenza od altro vizio nel contratto il quale abbia escluso il consenso. Quindi io propongo, in aggiunta alla prima disposizione dell'articolo, le seguenti parole: *Non vi è matrimonio se non vi è libero consenso*, e che ad un tempo si sopprima l'ultimo alinea.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bellono propone che si aggiunga la parola *libero* in principio dell'articolo 5, e poi che si sopprima l'ultimo alinea.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io l'accetto.

**SINEO, relatore.** È anche accettata dalla Commissione.

**VIOBA.** Faccio solamente osservare che, volendo aggiungere qualche qualificazione al consenso, tanto varrebbe riferirsi alle disposizioni generali del Codice, all'articolo 1199.

**SINEO, relatore.** Noti l'onorevole Viora che posteriormente ci riferiamo a questo articolo per indicare le cause di nullità di matrimonio.

**VIOBA.** Questo non importa. L'obbiezione affacciata dall'onorevole deputato Sineo non cambia la ragionevolezza della mia osservazione; o si vuole ritenere nei termini generali la condizione di consenso, oppure si vuol fare l'aggiunta di una qualificazione, e dobbiamo riferirci all'articolo 1199 del Codice, il quale contiene una qualificazione abbastanza determinata.

Esso articolo è così espresso:

« Il consenso si considera estorto per violenza quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male considerabile e presente. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Guglianetti.

**GUGLIANETTI.** Io prego la Camera a non trattarsi troppo in queste questioni di redazione. Ora non è che un grande principio che vogliamo stabilire, cioè che il matrimonio non si tenga valido se non vi è il consenso. Quali siano le condizioni, la mancanza delle quali esclude il consenso, lo deduciamo dai principii generali di diritto. Appartiene ai magistrati di vedere nella singolarità dei fatti quando ci sarà il consenso libero o quando si deve intendere estorto. Come negli altri contratti, così in questo si è detto: non vi è matrimonio quando non vi è consenso. Il vedere poi se il consenso sia o no libero, lo decideranno i tribunali. Io pregherei quindi la Camera a tagliare corto in queste questioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Guglianetti acconsente alla proposta del deputato Bellono?

**GUGLIANETTI.** Acconsento.

**VIOBA.** Domando la parola.

O si vuole un principio generale, ed allora non occorre di dire di più; o si vogliono qualificazioni, ed allora è necessario di riferirsi all'articolo 1199 da me citato. Io adotto qualunque versione; ma il voler accettare la proposizione del deputato Bellono, la quale richiede una qualità del consenso senza determinarla, mi pare che non sia molto conforme ai principii di giurisprudenza.

**SINEO, relatore.** Il senso della espressione *libero* che si userebbe in quest'articolo trova la sua spiegazione precisamente nei principii sanciti dal Codice civile. È massima in giurisprudenza che le leggi si connettono le une alle altre, che le posteriori si riferiscono alle anteriori; i principii quindi posti nel Codice civile servono ad interpretare tutte le leggi parziali che vanno promulgandosi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di aggiungere la parola *libero*.

**DEFORESTA.** Con sopprimere poi l'ultimo paragrafo.

**PRESIDENTE.** Quelli che approvano che si aggiunga la parola *libero* vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo intiero.

(È approvato.)

Articolo nuovo proposto dal Ministero e dalla Commissione, da aggiungersi tra il terzo ed il quarto del progetto ministeriale:

« L'impotenza apparente e perpetua anteriore alla registrazione produce la nullità del matrimonio. »

**BROFFERIO.** Bisognerebbe fare due correzioni. *L'impotenza apparente* è un errore, perchè *apparente* vuol dire che non è reale. Forse si è voluto dire *evidente*, perchè quello che appare è quello che non è. La perpetuità poi si estenderebbe al di là della vita o per lo meno in tutta la vita dell'uomo, e si dovrebbe aspettare a giudicare della permanente impotenza dopo il sepolcro.

So che la parola *apparente* esiste nella giurisprudenza; si dice, per esempio, *servitù apparenti*; ma è un cattivo latinismo che conduce ad un controsenso; e noi non dobbiamo inchinarci ad antichi errori, ma promuovere opportune correzioni ed avere i debiti riguardi alla grammatica ed alla significazione delle parole.

Propongo adunque che alle espressioni *apparente* e

*perpetua* si sostituiscano queste altre: *evidente ed insanabile*.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Guglianetti ha la parola.

**GUGLIANETTI.** Io debbo ritornare su quanto ho detto poco fa. Se noi entriamo in siffatte questioni di parole, non la finiremo più.

Per noi deve bastare essere la legge concepita in termini tali che non si presti ad ambiguità gravi. Le parole adoperate dalla Commissione hanno appunto per iscopo di escludere molte questioni che nascevano sotto la legislazione canonica, essendo a tutti note le distinzioni da quella introdotte della impotenza in assoluta e relativa, in perpetua e temporaria.

Con ciò non si crede di avere raggiunto la perfezione, ma solo di avere eliminate molte di quelle liti scandalose che dinanzi alle curie ecclesiastiche si agitavano così di sovente.

Non credo poi che la formola proposta dall'onorevole deputato Brofferio sia più conveniente di quella della Commissione, cioè che, invece del vocabolo *apparente*, si dica *evidente*. L'impotenza può essere reale e facilmente riconoscibile da un perito, e non essere evidente. Ecco perchè opinerei che si dovesse conservare la frase proposta dalla Commissione.

Del resto, come dissi in sul principio, sono questioni di parole assai poco importanti, ma che è meglio abbreviare più che possibile per non perdere un tempo prezioso.

**DEMARIA.** Io mi accosto all'opinione dell'onorevole deputato Brofferio, poichè se noi gettiamo uno sguardo sulle controversie insorte tra giureconsulti, medici e teologi intorno a questo difficile argomento, ci convinceremo facilmente che si è appunto perchè non era uniforme il significato attribuito alle varie specie d'impotenza che esse controversie si moltiplicarono.

Queste dispute durarono molto tempo, ma presentemente vi è un consenso quasi generale tra i periti, e si ammette che l'impotenza debbasi soltanto considerare come impedimento al contratto di matrimonio, quando è veramente evidente, cioè quando si offre in modo così incontrastabile da non potersi mettere in dubbio da chi conosce le condizioni normali dell'organismo.

Se noi diciamo soltanto *impotenza apparente*, possiamo facilmente cadere negli equivoci in cui trae questa parola, e potremmo fino ad un certo punto nell'impotenza comprendere malattie le quali non potranno in modo certo dimostrarsi come vaevoli a produrla.

Io credo che sarebbe contrario alla ragione ed alle convenienze sociali l'ammettere come impedimento al matrimonio certe impotenze che pure potrebbero dirsi *apparenti*. Credo pertanto più conforme alla realtà delle cose il dire *evidente* invece di *apparente*.

**AGNÈS.** Invece d'*impotenza apparente e perpetua*, io proporrei si dicesse *i difetti insanabili di conformazione*. (Segni generali di dissenso)

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento dell'onorevole Agnès è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Il deputato Farini propone il seguente emendamento:

« Le accertate infermità insanabili che impediscono assolutamente il fine del matrimonio. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

(È approvato.)

Leggo l'intero articolo così emendato. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 4 (che rimane 5). In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali e gli affini legittimi o naturali nella medesima linea. »

(È approvato.)

« Art. 6. In linea trasversale il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

« Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, legittimi o naturali che essi siano. »

**CAVOUR GUSTAVO.** Mi permetterà la Camera d'intrattenerla un momento sull'importante questione del matrimonio tra cognati.

Non c'è dubbio che gravissime considerazioni, in regola generale, vietano questi matrimoni, o vi si oppongono ragionevolmente.

Vi sono tuttavia certi casi speciali in cui ragioni molto potenti consigliano che si deroghi dalla regola generale, fra cui accennerò ad un caso solo, che si verifica talvolta in tutti i paesi.

Quando, cioè, una giovane coppia di sposi, dopo pochi anni viene dolorosamente separata dalla immatura morte della giovane madre che lasci alcuni bimbi in tenera età, voi ben vedete, signori, che vi è una ragione in questo caso, perchè il padre, il quale è in età troppo verde per poter rinunziare allo stato coniugale e rimanersi per sempre vedovo, s'induca a sposare una sorella della madre de' suoi figli. In luogo di far loro il brutto regalo d'una matrigna che potrebbe trattarli non dolcemente, dà loro nella persona della loro zia materna una nutrice affezionata che se li può adottare di buon grado e farsi veramente per loro una seconda madre. (*Sensazione*) La contemplazione di questo caso ha fatto derogare in quasi tutti i paesi al rigore della legge, e si riguardò come motivo valido per la dispensa.

Per citare poi un solo grande esempio, rammenterò alla Camera come in Francia questa medesima disposizione, come ci viene ora proposta, era stata inserita nel Codice napoleonico, e fu in vigore per 30 anni circa, e malgrado questo non aveva potuto mettere radice nei costumi, talchè nell'anno 1831 o 1832 vi fu un movimento dell'opinione pubblica onde ottenere che il capo dello Stato potesse dispensare in simili casi. La Camera dei deputati della Francia adottò a grande maggioranza un articolo di legge in questo senso sulla proposizione del signor Roger, e questa disposizione venne similmente approvata dalla Camera dei Pari.

In Inghilterra poi, ove esiste anche questo divieto, il Parlamento è da molti anni assediato da molte petizioni a tale riguardo. Già tre fiate la Camera dei comuni, dopo gravi discussioni, a gran maggioranza adottò un *bill* per ammettere in certe circostanze questi matrimoni; e l'opinione pubblica trovò generalmente un po' dura la deliberazione della Camera dei lords, la quale respinse siffatta disposizione, di guisa che si crede che anche i lords la dovranno poi alla perfine accettare.

Io penso che sia consentaneo ai nostri usi il concedere in alcuni casi una dispensa a questo riguardo, la quale con savio consiglio, come rilevai da un giornale, era ammessa nel progetto compilato dall'onorevole Galvagno.

Propongo quindi alla Camera la seguente aggiunta:

« Il Re, sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, potrà concedere per motivi gravissimi dispensa dall'impedimento nascente da questo vincolo d'affinità. »

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**GALVAGNO.** Io intendo di osservare che nel progetto primitivo l'articolo a cui si accenna si trovava nel capo delle disposizioni generali, ed accordava al Re la facoltà di dispensare non solo tra cognati, ma anche tra zii e nipoti.

Io non aveva domandata prima la parola, perchè intendeva in seguito di proporre alla Camera di ristabilire quell'articolo nel capo delle disposizioni generali, nella quale idea persisto, e crederei che per ora la Camera potrebbe progredire nella discussione e riservare questa proposta al capo delle disposizioni generali.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io non ho alcuna difficoltà di aderire alla dilazione proposta dall'onorevole deputato Galvagno.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'articolo 6 per metterlo ai voti.

**SINEO, relatore.** Io propongo la soppressione delle ultime parole, *che essi siano*, e di dire invece: *nel medesimo grado si legittimi che naturali*.

**PRESIDENTE.** L'articolo adunque sarebbe redatto nel seguente modo:

« Art. 6. In linea trasversale il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

« Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado si legittimi che naturali. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Il matrimonio è inoltre vietato fra lo zio e la nipote legittimi o naturali. »

**AGNÈS.** Domanderei di aggiungere allo zio anche il prozio, perchè la ragione del divieto è la medesima.

**SINEO, relatore.** Estenderebbe di un grado l'impedimento di cognazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata quest'aggiunta. (Non è appoggiata.)

Pongo ai voti...

**GALVAGNO.** Domando la parola.

Io credo che il prozio sia contemplato per sua natura in questo articolo, perchè altrimenti mi opporrei alla votazione di esso.

Dichiaro adunque che non propongo emendamenti, perchè li credo compresi.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti...

**BELLONO.** Parmi opportuno che la cosa si chiarisca; se noi votiamo l'articolo senza fissarne chiaramente la portata, il senso grammaticale e legale della parola darebbe luogo a questioni nello stabilimento della giurisprudenza.

Per me io credo assolutamente che, se non si dice altro, la parola *zio* non verrebbe a comprendere il prozio, massime che non è identica la condizione dell'uno e dell'altro. Gli impedimenti sono determinati dai gradi di cognazione o di affinità; ma il prozio in confronto dello zio è più remoto di un grado; dunque la proibizione imposta a questo non può intendersi tacitamente estesa a quello, perchè più distante.

Occorre dunque precludere la questione e definirla esplicitamente, nè a ciò basta l'attuale redazione.

**AGNÈS.** A me non sembra veramente che possa dirsi compreso sotto la dizione di *zio* anche il prozio per la ragione che adduceva giustamente l'onorevole deputato Bellono, che il prozio è più remoto d'un grado. Le spiegazioni che potrebbero darsi nella Camera non sarebbero sufficienti per fare testo di giurisprudenza; io credo che sarebbe molto più

opportuno di aggiungere nella legge che sono compresi anche i prozii e le prozie.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo che sotto la parola *zio* vengano compresi tutti i fratelli degli ascendenti; la nostra redazione è la stessa che quella del Codice civile francese, dove mi pare che siasi mai presentata questa questione; quindi una maggiore spiegazione mi parrebbe inutile. Quando vi fosse dubbio, crederei che si dovrebbe mettere la parola *prozio*, perchè penso che debba essere proibito il matrimonio in quel grado di parentela, ma non mi pare necessario di esprimerlo.

**VIOIRA.** Il Codice francese non parla che di *oncle, nièce, tante e neveu*.

**AGNÈS.** Tanto è vero che non erano compresi nel Codice francese che si è dovuto poi in seguito fare una legge apposita per comprendere nella proibizione i prozii.

**SINEO, relatore.** Se la Camera realmente vuole estendere anche a quel grado superiore l'impedimento, allora si può dire:

« Il matrimonio è inoltre vietato tra i fratelli e le sorelle degli ascendenti e nipoti legittimi o naturali. »

Così si va anche oltre il prozio, se è necessario.

**DEMARCHI.** Si potrebbe fare un'aggiunta, e formularla in questo modo:

« Lo stesso divieto si estende ai prozii e pronipoti. »

**PRESIDENTE.** Vi sono dunque due emendamenti.

La Commissione propone di redigere l'articolo nel modo seguente:

« Il matrimonio è inoltre vietato tra i fratelli e sorelle degli ascendenti e nipoti legittimi e naturali. »

**DEMARCHI.** Parmi che la cosa sarebbe più chiara dicendo come io propongo:

« Lo stesso divieto si estende ai prozii ed alle prozie, ed ai pronipoti si legittimi che naturali. »

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Demarchi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

*Alcune voci.* L'articolo è già votato!

*Altre voci.* Non è votato!

**SINEO, relatore.** Mentre stava per votarsi questo articolo l'onorevole deputato Bellono ha chiesto la parola; fu ammessa la sua osservazione, dopo del che la Commissione, tenendo anche conto dell'assenso che sembrava prestato dalla Camera, ha formulato il suo emendamento. Non ci è dunque motivo per cui l'emendamento della Commissione non sia messo ai voti.

**GUGLIANETTI.** È più generale.

**PRESIDENTE.** Leggo l'emendamento della Commissione:

« Il matrimonio è inoltre vietato fra i fratelli o le sorelle degli ascendenti ed i nipoti legittimi o naturali. »

**DEMARCHI.** La parola *nipote* non si riferisce agli ascendenti; lascia sempre un dubbio.

**PRESIDENTE.** L'articolo è così concepito:

« Il matrimonio è inoltre vietato fra gli zii e le zie ed i nipoti legittimi o naturali. »

Il deputato Demarchi vi propone il seguente alinea:

« Lo stesso divieto è esteso ai prozii ed alle prozie ed ai pronipoti si legittimi che naturali. »

Quelli che lo approvano vogliano alzarsi.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 8. La consanguineità e l'affinità naturali producono gl'impedimenti contemplati nei tre precedenti articoli.

« 1° Nei casi previsti dagli articoli 180, 185, 186 e 187 del Codice civile, e non potranno provarsi che in conformità di essi ;

« 2° Quando risultino da sentenze civili o criminali ;

« 3° Quando risultino dalla registrazione di un matrimonio annullato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. È vietato il matrimonio tra l'adultero e l'adultera, quando risulti dell'adulterio per sentenza civile o criminale.

« Chi fu convinto reo di omicidio, benchè mancato o tentato sopra la persona di un coniuge, e consti che fu causa di un crimine il proposito di unirsi in matrimonio con l'altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinata persona, non potrà unirsi ad essa in matrimonio o sposare il coniuge superstite. »

**BROFFERIO.** Io credo che sia alla fine di quest'articolo 8 che si debba collocare l'importante aggiunta in ordine al reale decreto per dispensare da alcuni impedimenti.

**GUGLIANETTI.** È una disposizione generale.

**BROFFERIO.** No, è speciale, ed è questa la sua sede. Occorre intanto di sapere se il signor ministro vuole accettare questa proposta.

**SINEO, relatore.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Siccome qui si tratterebbe d'introdurre un'eccezione per gl'impedimenti, mi pare che l'ordine naturale delle cose porterebbe di trattare questa questione in uno dei capi successivi, dove si tratterà degli effetti degl'impedimenti.

**BROFFERIO.** Non è quando si parlerà degli effetti degli impedimenti che si deve introdurre l'emendamento da me proposto, perchè allora si tratterà delle conseguenze, non della natura e della qualità degl'impedimenti, come ora si è fatto.

È vero che la legge civile restringe gl'impedimenti portati dalla legge canonica, ma non ostante la legge civile induce una difficoltà che la legge canonica non aveva. Essa permette che in alcuni casi gli sposi siano dispensati dall'ostacolo che loro è opposto.

Il matrimonio fra cognati, quello fra nipote e zia e viceversa, può essere in alcune contingenze così necessario a celebrarsi che, se non si apre una via, nasceranno nelle famiglie gravi difficoltà e gravissimi scandali. Si dirà che la possibilità di rimuovere questi impedimenti facilita la via degli abusi.

A ciò rispondo preventivamente, e dico: se in tutti i casi vi fosse certezza di ottenere un decreto reale, allora nascerrebbe l'inconveniente che si teme; ma, trattandosi di casi gravi e speciali, viene da un lato il freno agli abusi, e dall'altro non è dischiuso ogni sentiero alla misericordia.

Noi non dobbiamo essere più severi di quello che lo sia la Chiesa, che accanto agli ostacoli e alle difficoltà colloca il rimedio e la riparazione.

Se può il pontefice dispensare da canonici impedimenti, deve pure il principe poter accordare la medesima dispensa dagli ostacoli civili; altrimenti, invece di appianare le antiche difficoltà, noi saremo creatori di nuovi ceppi.

Certamente il Re non accorderà questa facoltà senza ascoltare il Consiglio di Stato e l'ufficio dell'avvocato generale;

certamente non si procederà spensieratamente, e molto meno arbitrariamente; ma, siccome nel Codice penale accanto al castigo dei reati sorge consolatrice la grazia del principe, chiedo che accanto agli impedimenti che stabiliscono una barriera talvolta dolorosa sia collocata una pietosa parola che non distrugga le oneste speranze.

Io propongo adunque quest'aggiunta all'articolo 7:

« Nulladimeno potrà il principe fare facoltà in alcuni casi speciali di contrarre matrimonio fra le persone accennate nell'articolo 6 ed al secondo alinea dell'articolo 5. »

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta Brofferio.

(È appoggiata.)

Il deputato Galvagno ha la parola.

**GALVAGNO.** Io non sorgo per combattere i motivi addotti dal deputato Brofferio, col quale concorro pienamente nell'opinione che sia indispensabile di lasciare che il Re possa accordare quelle dispense che occorrono in questi casi, che spero saranno pochissimi, ma relativamente ai quali, se non vi fosse la facoltà del dispensare, potrebbero nascere gravi disordini nelle famiglie.

A questo proposito dirò che noi abbiamo per soprammercato grande interesse di andare in ciò d'accordo col diritto canonico, secondo il quale il sommo pontefice accorda la dispensa.

Dirò di più che la facoltà di dispensare in sostanza attualmente l'esercita il Re, poichè per questi impedimenti gravi non si può ricorrere alla Corte di Roma, cioè non si dà l'*exequatur* se non si ottiene il *placet regio*; ond'io credo che non sia necessario variare questo stato di cose, poichè non ci risulta che abbia prodotto gravi inconvenienti, e che troppo frequenti siano questi matrimoni; e ciò tanto più che nella nostra legislazione io vedo in fine dell'articolo 173 che è fatta facoltà al Re di legittimare per rescritto regio la prole che fosse nata da queste persone fra le quali esistono i vincoli di cui si tratta.

Ora sarebbe singolare cosa che il Re avesse facoltà di legittimare la prole, e non potesse togliere l'ostacolo che vi fosse tra i genitori per legittimare la prole stessa mediante il matrimonio.

Inoltre vi ha un altro articolo sotto il titolo di legittimazione, e di cui non ricordo il numero, in cui è detto che la legittimazione per rescritto reale non avrà luogo quando i genitori possano sposarsi, e che non deve avere luogo la legittimazione se non quando il matrimonio è impossibile.

Io vado adunque convinto che, se si nega la facoltà di dispensare, bisogna assolutamente derogare a quell'articolo.

Ora nelle circostanze attuali io crederei non sia il caso di derogare a quell'articolo, e che sarebbe anzi piuttosto opportuno di confermarlo, conferendo al Re la facoltà di dispensare in certi casi. Nè vi è il pericolo che il Re si possa servire di questo articolo per legittimare i figli per rescritto regio, perchè, dando ai genitori la facoltà di sposarsi quando è già nata la prole, ne viene la legittimazione per susseguente matrimonio, e reputo sia indispensabile di lasciare al Re questa facoltà.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** L'abrogazione dell'articolo che faceva facoltà al Governo di concedere le dispense è una delle pochissime variazioni che io ho introdotte nel progetto del mio predecessore.

A questa variazione fui indotto in primo luogo da due autorità: la prima era quella dei nostri magistrati, i quali generalmente andavano molto a rilente nel concedere l'*exequatur* alle provvidenze della Corte romana relative a di-

spense tra zii e nipoti e tra cognati, ed ho veduto appunto che per questa ragione di rara autorizzazione le concessioni fatte riuscivano odiose, e, avendo l'aspetto di privilegi, erano male accolte dal pubblico; l'altra autorità che ebbe su di me un peso piuttosto grave fu che la Commissione incaricata di fare gli studi preparatorii su questa legge era stata unanime nel respingere le dispense.

Queste autorità però, per quanto siano gravi, non avrebbero bastato a determinarmi, e la mia persuasione si fonda specialmente sopra due altri motivi: il primo si è che queste dispense cadrebbero sempre nell'arbitrio. (*Segni di adesione*)

Io penso sia impossibile il fissare delle regole alle quali altri si possa attenere nel concederle. Questi motivi dipendono sempre dal modo di vedere di chi prende le informazioni. Come succede questo? Il ministro, prima di proporre al Re il decreto reale, chiede le informazioni all'avvocato generale, il quale le domanda al giudice di mandamento, il cui parere è favorevole o no, secondo l'impressione che ha ricevuto.

In Francia s'introdusse non anticamente, ma soltanto sotto la monarchia di Luigi Filippo, la dispensa tra cognati, la quale fu proposta dal ministro Barthe. Dapprima si pose in massima che in due soli casi si dovesse concedere questa dispensa: nel caso in cui fosse necessario per mantenere (e questo mi pare un po' strano) l'avviamento ad uno stabilimento d'industria; il secondo caso quando fosse opportuno per assopire inimicizie antiche.

In seguito per una certa facilità si andò più in là, e si concedettero molto più frequentemente, vale a dire quasi in tutti i casi in cui si domandavano. Inoltre una ragione, la quale mi pare gravissima, è quella che non si debba concedere affinché la speranza di dispensa non possa essere uno stimolo a coonestare le relazioni meno oneste. Si dica o non si dica, si voglia o non si voglia, quando saranno succedute di queste colpe o di queste disgrazie, ove vi sia questa facoltà della dispensa, si dirà: ora il male è fatto, e conviene cercare di coprire lo scandalo. Quella è una propensione naturale del cuore umano di riparare ad un male, la quale è fino ad un certo punto lodevole.

La questione adunque è piuttosto grave, lo concedo, poichè vi sono dei casi singolari in cui la dispensa è una vera necessità, un grandissimo vantaggio; ma osservo che questa, come tutte le leggi, deve farsi per l'universalità dei casi, e non per le eccezioni; ma dichiaro però che in questa parte mi sottopongo al giudizio della Camera, non credendo che coll'ammetterlo o non ammetterlo si alteri l'economia fondamentale di questa legge. Io, come dissi, preferirei che non ci fosse. Se la Camera è di un avviso contrario, io accetterò le sue decisioni.

**BELLONO.** Il signor ministro della giustizia non si dichiara positivamente avverso alla facoltà che si venisse a dare al potere civile per la dispensa da questa prescrizione della legge...

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io sono avverso, ma accetto però il giudizio della Camera.

**BELLONO.** Non ne fa dunque questione assoluta, poichè dichiara che si rimette al giudizio della Camera; accennò tuttavia che per alcuni casi riconosceva che può essere vantaggioso che la legge venga ad accogliere qualche eccezione.

Le ragioni per cui egli personalmente avverserebbe questo sistema si riducono principalmente alla ripugnanza che sempre egli rilevò nella sua illustre carriera di magistratura,

presso i magistrati, nel dare corso alle dispense che si ottenevano da Roma.

In secondo luogo, trova inconveniente il sistema delle dispense, perchè darà sempre luogo ad arbitrii.

La ragione della ripugnanza cui accennava presso la magistratura io la trovavo legittima per l'addietro, ma dal momento che questa dispensa vien data dalla legge, questa ripugnanza non si verificherà più.

Ed in vero pel passato veniva una provvisione di dispensa da Roma che non si sapeva con quanta cognizione di causa fosse emanata, perchè non si conosceva precisamente a qual fonte si fossero attinte le informazioni.

Ma oltre a queste c'erano altre considerazioni, vale a dire siffatte provvisioni di Roma concernevano pressochè sempre persone molto abbienti. Se si fosse trattato di persone povere che potessero anche giustificare realmente l'urgenza e la gravità dei motivi, era tuttavia per esse molto difficile il seguire le fasi delle pratiche che dovevano precedere l'emanazione di una provvidenza pontificia. Quindi è che, ridotto l'ufficio del magistrato del regno a dare corso od a trattenere provvisioni le quali in massima generale non riflettevano che una classe di persone, incontravasi sempre una ripugnanza a secondare le domande.

Si soggiunge che in questo sistema la legge ammette l'uso dell'arbitrio. Rispondo essere impossibile che in qualsiasi genere di grazie o di dispense non si ammetta l'arbitrio; quello che importa si è che esso non venga malamente adoperato, ma sia un arbitrio di equità, un arbitrio *boni viri*. Ma colla cautela proposta dall'onorevole Brofferio non sarebbe più a temersi l'iniquità dell'arbitrio.

Si citava l'esempio della Francia, in cui per molti anni il potere esecutivo non ebbe la facoltà di concedere siffatte dispense.

Ciò è verissimo; ma è anche vero che alla fine dei conti la Francia ha riconosciuto che da ciò nascono sì grandi inconvenienti che essa dovette rimediarsi colla legge sancita nel 1832.

Mi ricordo di avere letto in quel tempo la esposizione dei motivi di quella legge, scritta, come credo, dal ministro Barthe, nella quale si veniva a chiarire in modo positivo che l'impossibilità delle dispense non veniva a colpire tranne che i poveri; ed ecco come era provato che molte famiglie ricche, le quali si trovavano nel caso, per dovere di coscienza, di stringere un matrimonio contro cui sorgeva un impedimento civile e di dare una condizione alla prole, ricorrevano al mezzo di ottenere la dispensa da Roma, e quindi, siccome la dispensa in Francia non sarebbe stata riconosciuta, prendevano il partito di emigrare, ed ottenevano la delegazione in capo ad un vescovo di un'altra provincia cattolica, ove la dispensa potesse trovare modo di esecuzione; colà si presentavano dinanzi al vescovo delegato, e contraevano il matrimonio; ma rimaneva poi sempre il gravissimo inconveniente che la prole in tal modo legittimata rispetto agli effetti canonici non era però legittima in Francia, nella sua patria. Ebbene, ridotti i genitori a questo punto, il vincolo del sangue ed il dovere di natura l'importava sui doveri sociali verso la patria; e vi furono esempi non pochi di cittadini doviziosi i quali, liquidate le loro sostanze, emigravano dalla patria per stabilirsi in uno Stato dove fosse riconosciuta la validità del matrimonio stretto tra persone vincolate da consanguineità od affinità in tal grado che ammettesse dispensa, secondo le leggi canoniche. Queste furono le ragioni politiche che indussero il ministro Barthe a presentare quella legge al Parlamento di Francia. Io non ho qui presente la data, ma posso

accertare che la presentazione di quella legge non è posteriore all'anno 1832. Essa perciò fu proposta, discussa e votata in un periodo di tempo nel quale il Parlamento di Francia non era certamente proclive a dare soverchia autorità al potere esecutivo.

Quindi dico: poichè l'inconveniente si riduce all'abuso che si potrebbe fare dell'arbitrio, poichè l'abuso dell'arbitrio non è temibile quando si saranno prese bastanti cautele per accertarsi che le sole considerazioni di alta moralità regoleranno l'uso che si farà di questa facoltà, io appoggio l'emendamento, e voto perchè venga ammesso il sistema delle dispense nella legge civile, come trovasi ammesso dalla legge canonica.

**PRESIDENTE.** Vi sono in quest'articolo parecchi emendamenti.

L'uno del deputato Gustavo Cavour così espresse:

« Il Re, sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, potrà concedere, per motivo gravissimo, dispensa dall'impedimento del vincolo d'affinità contemplato nell'articolo 7 della presente legge. »

**BELLONO.** Pregherei l'onorevole deputato Cavour a non dissentire che si aggiungesse anche l'articolo 9.

**CAVOUR GUSTAVO.** Non dissento.

**SINEO, relatore.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

La Commissione crede che queste diverse proposte debbano essere messe ai voti al fine del capo: almeno così si vedrà quali sieno i casi sui quali si potranno ammettere dispense, e quindi si potrà più compiutamente deliberare.

**GALVAGNO.** L'ora essendo tarda, crederei bene che venissero trasmessi questi emendamenti alla Commissione, perchè domani ce ne presentasse una relazione combinando gli emendamenti.

*Voci generali.* Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per abolizione delle divisioni amministrative.

## TORNATA DEL 2 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Lettura data dal relatore Sineo di una lettera ad esso relativa — Articolo 9, relazione del medesimo sugli emendamenti dei deputati Brofferio e Cavour Gustavo, concernenti le dispense — Osservazioni dei deputati Brofferio e Cavour Gustavo — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia — Obbiezioni del deputato Bellono — Emendamento del deputato Mellana — Osservazioni dei deputati Michelini, Cornero, Galvagno — Questioni di priorità — È approvata la massima per la concessione di dispense — Parlano i deputati Asproni, Mantelli, Tecchio e Bellono — Reiezione dell'emendamento Mantelli, e approvazione della proposta Galvagno, articolo 9 — Emendamento del deputato Agnès — Ritirato — Presentazione di un progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 — Emendamenti dei deputati Deforesta, Galvagno e Bellono all'articolo 16 — Parlano il relatore, ed il ministro suddetto — Approvazione dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone quindi il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4603. Pastore Valentino, residente in Torino, enumerati i lunghi servizi prestati allo Stato sia nell'esercito che in altre amministrazioni, chiede che gli si assegni una pensione di riposo, o lo si provveda di qualche trattamento.

4604. Il vescovo ed il clero della città di Aosta con 157 abitanti di detta città e dei comuni di Charvensod e di St-Cristophe ricorrono alla Camera, perchè voglia rigettare il progetto di legge relativo al matrimonio civile.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il direttore generale delle regie poste fa omaggio alla Camera di due esemplari di una nuova tabella generale delle franchigie di posta, compilata a tenore del regio decreto 15 maggio 1851, modificato dal successivo del 16 aprile 1852.

Questi due esemplari saranno deposti nella biblioteca della Camera.